



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 134 del 17 novembre 2020	
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3825 al n. 3863)	3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3864 al n. 3874)	5
Delibera Giunta regionale 17 novembre 2020 - n. XI/3868	
«Credito Ora»: misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e per le storiche attività per importi fino a 30.000 € conseguentemente all'emergenza sanitaria COVID 19 - definizione dei criteri	6
Delibera Giunta regionale 17 novembre 2020 - n. XI/3869	
«SI! Lombardia - Sostegno impresa Lombardia»: approvazione dei criteri della misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale colpiti dalla crisi da COVID-19	16
Delibera Giunta regionale 17 novembre 2020 - n. XI/3870	
Disposizioni relative alla Dote Unica Lavoro fase quarta di cui alla d.g.r. n. 3470 del 5 agosto 2020 «Linee guida per l'attuazione della IV fase di Dote Unica Lavoro» - incentivi occupazionali e indennità per e lavoratori parasubordinati	29

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Comunicato regionale 13 novembre 2020 - n. 111	
Aggiornamento degli allegati a1 e a2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30	31

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 16 novembre 2020 - n. 13382	
D.d.s. 15 luglio 2020 - n. 8485 - PSR 2014/2020 - Bando dell'operazione 2.1.01 - Incentivi per l'attività di consulenza aziendale - Proroga del termine di presentazione delle domande per emergenza COVID-19	32
Decreto dirigente struttura 13 novembre 2020 - n. 13842	
Dote scuola - Componente materiale didattico a.s. 2020/2021 e borse di studio statali ex d.lgs. 63/2017 a.s. 2019/2020: impegno della spesa di euro 840,00 € a favore di Edenred Italia s.r.l. terzo provvedimento	33

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 13 novembre 2020 - n. 13790	
Retifica al decreto n. 13762 del 12 novembre 2020 «Nuove determinazioni in ordine all'avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la realizzazione dei piani integrati di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Adulti e minori - Art. 2 legge regionale 25/2017- ex d.d.s. 13688/2018 connesse alla proroga dello stato di emergenza COVID 19» - per mero errore materiale	35

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 13 novembre 2020 - n. 13794	
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 16.10.02 progetti integrati d'area - Concessione proroga per la presentazione dell'inizio lavori e dei progetti esecutivi dei beneficiari delle domande ammesse a contributo dell'operazione 7.5.01	39

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 4 novembre 2020 - n. 13297

Approvazione del decimo elenco di domande ammesse e non ammesse al contributo previsto con il bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con dduo 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Accertamento dell'entrata relativa al finanziamento di competenza statale e contestuale impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi previsti 41

Decreto dirigente struttura 11 novembre 2020 - n. 13670

CEPAV 2 - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero ambientale «Landfill mining» della ex discarica di Inerti sita in comune di Lonato del Garda (BS) - Località Faccendina, nell'ambito delle attività necessarie alla realizzazione della linea A.V. /A.C.Torino - Venezia tratta Milano - Verona - lotto funzionale Brescia est-Verona E svolgimento di campagna di attività di recupero dei rifiuti 45

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Atto di Promovimento 31 luglio 2020, n. 63

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 63 del 31 luglio 2020 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale 47

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 166 del 10 novembre 2020

Attività di controllo ex-post sui contributi per l'autonoma sistemazione ai sensi dell'ordinanza 15 giugno 2018, n. 393. presa d'atto esito controlli per l'anno 2019 49

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 167 del 10 novembre 2020

Ordinanza commissariale 4 aprile 2016, n. 218 (piano dei controlli). esito attività di controllo ex-post ai sensi dell'ordinanza 22 giugno 2020, n. 580. 52

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 134 del 17 novembre 2020
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3825 al n. 3863)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE (Relatore il Presidente Fontana)

3825 - PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2019, N. 19 «PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DI INTERESSE REGIONALE»

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

3826 - COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO CONTRO REGIONE LOMBARDIA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - MILANO N. 281/2020, PUBBLICATA IN DATA 10 FEBBRAIO 2020 CONCERNENTE ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI, SITA IN COMUNE DI INZAGO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV.TO PIERA PUJATTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (N. RIF. 519/2020)

3827 - COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO CONTRO REGIONE LOMBARDIA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - MILANO N. 280/2020, PUBBLICATA IN DATA 10 FEBBRAIO 2020 CONCERNENTE ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI, SITA IN COMUNE DI MONTICHIARI. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV.TO PIERA PUJATTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (N. RIF. 520/2020)

3828 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA DELLA SENTENZA N. 2105/2020, RESA NEL GIUDIZIO, R.G. N. 10617/2017, CON LA QUALE IL TRIBUNALE DI BRESCIA HA ACCOLTO UN RICORSO, CONCERNENTE I CONTRIBUTI «PAC», DOVUTI AD UNA SOCIETÀ AGRICOLA PER LE ANNUALITÀ 2007 E 2010 - 2015. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. SABRINA GALLONETTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE

3829 - PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 49/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SONDRIO NEL PROCEDIMENTO N. RG 918/2017 AVENTE AD OGGETTO OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI REGIONE LOMBARDIA CONCERNENTE FINANZIAMENTI SUL PSR 2007/2013 MISURA 226 «RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI PIERA PUJATTI E SABRINA GALLONETTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. N. 20200544)

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE (Relatore il Presidente Fontana)

AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI

3830 - CRITERI E INDICATORI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3, CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI L'ENTE LOCALE INTERESSATO PUÒ PROPORRE ALLA REGIONE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ALS E DEFINIZIONE DELLO «SCHEMA DI ALS» PER L'AVVIO DEGLI ACCORDI LOCALI SEMPLIFICATI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L.R. 19 DEL 29 NOVEMBRE 2019 «DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DI INTERESSE REGIONALE»

3831 - ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE BEN-ESSERE NEL COMUNE DI BRESCO (MI)

3832 - APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ACQUISIZIONE E RIVITALIZZAZIONE DELL'EX SCUOLA ALBERGHIERA - «EX ONMI» - NEL COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN) COLPITO DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

AL03 - SEMPLIFICAZIONE, TRASFORMAZIONE DIGITALE E SISTEMI INFORMATIVI

3833 - APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 2021-2023

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA (Relatore il Presidente Fontana)

AM54 - TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

3834 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DOVUTA PER I PERIODI TRIBUTARI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2020 PER I VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI SINO AL 15 DICEMBRE 2020

DIREZIONE GENERALE R RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

(Relatore il Vice Presidente Sala)

R150 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

3835 - 2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-202. AZIONE I.1.B.2.2. DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E GLI IRCCS PUBBLICI LOMBARDI DI CUI ALLA D.G.R. XI/2670/2019

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO (Relatore l'assessore De Nichilo Rizzoli)

E1 - DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

3836 - INTERVENTI A FAVORE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO - PIANO DI BONIFICA AMIANTO - APPROVAZIONE CRITERI DEL BANDO REGIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO E RIPRISTINO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON FONDI FSC 2014-2020 E CON IL FONDO EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 19/2007

E151 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI ALL'IMPIEGO

3837 - PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 2389 DELL'11 NOVEMBRE 2019 ALLA LUCE DEL D.M. 59/2020

E155 - MERCATO DEL LAVORO

3838 - LINEE DI INDIRIZZO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE A FAVORE DELL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ A VALERE SUL FONDO REGIONALE ISTITUITO CON L.R. 4 AGOSTO 2003 N. 13 - ANNUALITÀ 2021-2022

DIREZIONE GENERALE G WELFARE (Relatore l'assessore Gallera)

G172 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO

3839 - APPROVAZIONE VERBALI DI ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO DEL SSN PER LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO ATTUATIVO RELATIVO AL PROGETTO OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE DEI MODULI TEMPORANEI DI FIERA MILANO CITY E FIERA DI BERGAMO DI CUI ALLA D.G.R. 3702 DEL 21 OTTOBRE 2020 E PRIME INDICAZIONI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

G178 - VETERINARIA

3840 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AL PIANO REGIONALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA 2018/2020», DI CUI ALLA D.G.R. 165/2018

DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

(Relatore l'assessore Piani)

J1 - DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

3841 - APPROVAZIONE DELLA NUOVA INIZIATIVA «LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19» - L.R. 16 DEL 22.10.19

J151 - FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

3842 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER SOSTEGNO ABITATIVO, INSERIMENTO LAVORATIVO E ACCOMPAGNAMENTO ALLA FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA, RISORSE A VALERE SUL D.P.C.M. 4 DICEMBRE 2019 ART. 5 D.L. N. 93/2013, D.G.R. N. 3393/2020

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA

(Relatore l'assessore Galli)

L150 - AUTONOMIA E ATTIVITÀ CULTURALI

3843 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. 7 OTTOBRE 2016 N. 25 «POLITICHE REGIONALI IN MATERIA CULTURALE - RIORDINO NORMATIVO» - 3° PROVVEDIMENTO 2020

L151 - PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE

3844 - L.R. 2 MAGGIO 2017, N. 14 «INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO» - RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 2020

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M150 - PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA

3845 - DETERMINAZIONE IN MERITO AL CONCORSO FINANZIARIO PER LE OPERE DI PRONTO INTERVENTO REALIZZATE DAI CONSORZI DI BONIFICA (ART. 95, COMMA 2, LETTERA A), LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31)

DIREZIONE GENERALE N SPORT E GIOVANI

(Relatore l'assessore Cambiaghi)

N1 - DIREZIONE GENERALE N SPORT E GIOVANI

3846 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO «LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI» 2020 E INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ANCI LOMBARDIA DI CUI ALLA D.G.R. N. 3002 DEL 30 MARZO 2020

3847 - ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO TRA REGIONE LOMBARDIA E COMITATO ITALIANO PARALIMPO LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT E PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN REGIONE LOMBARDIA DI CUI ALLA D.G.R. N. 3198 DEL 3 GIUGNO 2020

N151 - IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

3848 - RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DEL PROGETTO TRA REGIONE LOMBARDIA E ANEFSKI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA «FREE SKIPASS 2020 - VERSO I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026»

3849 - DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA PRESENTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONTAGNA E DELLE PROFESSIONI ALPINE - TRIENNIO 2021-2023 (L.R. 26/2014)

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Mattinzoli)

O152 - INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

3850 - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2020 «ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2020-2022 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI» - MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DELLE IMPRESE IN MATERIA DI RECUPERO DI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE INERENTI A CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CONCESSI A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO «L. 215/92 V BANDO - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI»

O153 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEL CONTESTO TERRITORIALE

3851 - PROROGA PER L'ANNO 2021 DELL'ACCORDO DI SERVIZIO CON UNIONCAMERE LOMBARDIA PER LA GESTIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI E ORGANISMI ANALOGHI, IN CAPO AL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 36/2015

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

S156 - TRASPORTO PUBBLICO E INTERMODALITÀ

3852 - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON D.G.R. N. 2710 DEL 23 DICEMBRE 2019 TRA REGIONE LOMBARDIA, I COMUNI AFFIDANTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON MODELLO GROSS COST, I RAPPRESENTANTI DEI CORPI DELLE FORZE DELL'ORDINE, DELLE ASSOCIAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE DELLA LOMBARDIA A.N.A. V.A.S.S.T.R.A E

A.G.E.N.S. NONCHÉ DELLE AZIENDE TRENORD S.R.L. E NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. - ANNO 2020

3853 - RIPARTO CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DI AUTOBUS ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 223 DEL 29 MAGGIO 2020

3854 - SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO - VENETO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA

(Relatore l'assessore Cattaneo)

T156 - ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE

3855 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 250 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 - SECONDA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 2020

T157 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

3856 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I PARCHI REGIONALI DELL'ADAMELLO, DELLE OROBIE BERGAMASCHE E DELLE OROBIE VALTELLINESI PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI COMUNICAZIONE, PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO LIFE WOLFALPS EU-LIFE18 NAT/IT/000972 «AZIONI COORDINATE PER MIGLIORARE LA COESISTENZA LUPO-UOMO NELL'AREALE ALPINO»

T158 - POLITICHE E STRUMENTI PER L'AMBIENTE

3857 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ATTIVITÀ DI POLIS LOMBARDIA E DEL RELATIVO PROSPETTO DI RACCORDO 2020-2022 PER «ATTIVITÀ DI CAPITALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PROGRAMMA ESPON, PROMOZIONE DEI RISULTATI DELLE RICERCHE PER IL TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE AGLI STAKEHOLDER E DEI POLICY MAKER»

DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ

(Relatore l'assessore Bolognini)

U150 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE

3858 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA ALL'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DI ALER MILANO SITUATO NEL TERRITORIO DI CERRO MAGGIORE (MI) - (L.R. 16/2016 E S.M.I. - TITOLO III - CAPO II - ARTT. 28 E 31)

U153 - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE, SVILUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITÀ

3859 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E LA PIENA REALIZZAZIONE DEI NON VEDENTI, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 16 LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2020, N. 18 «ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2020 - 2022 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI»

3860 - ULTERIORI DISPOSIZIONI AD INTEGRAZIONE DELLE D.G.R. XI/3208 DEL 3 GIUGNO 2020 E XI/3503 DEL 5 AGOSTO 2020: SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (D.LGS. N. 117/2017)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

(Relatore l'assessore Foroni)

Z154 - PROTEZIONE CIVILE

3861 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO PER L'ISTITUZIONE DI UN NUCLEO TECNICO OPERATIVO VALANGHE (N.T.O.V) A LIVELLO PROVINCIALE PER IL MONITORAGGIO DEL RISCHIO E IL SUPPORTO ALLE DECISIONI DEGLI ENTI LOCALI NELLA FASE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

Z155 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

3862 - COMUNE DI SELLERO (BS) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z157 - ATTUAZIONE PIANI POST EMERGENZA E RISORSE IDRICHE

3863 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO ED IL COMUNE DI INVERIGO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO «RECUPERO DEL CORSO DELLA

ROGGIA DELL'ORRIDO DI INVERIGO CON SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO» - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AGGIORNATO

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3864 al n. 3874)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

**DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l'assessore Caparini)**

3864 - VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 46° PROVVEDIMENTO

3865 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 47° PROVVEDIMENTO

3866 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4 L.R. 23/2013) - 22° PROVVEDIMENTO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO (ART. 73. C. 4 D.LGS. 118/2011)

3867 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - 48° PROVVEDIMENTO - PRELIEVO FONDO PER LE RISORSE SVINCOLATE 3° PROVVEDIMENTO (ART. 109, COMMA 1-TER E COMMA 2-BIS DEL D.L. 18/2020 CONVERTITO CON LEGGE 27/2020)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

**DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)**

AM - DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

3868 - «CREDITO ORA»: MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEI SETTORI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E PER LE STORICHE ATTIVITÀ PER IMPORTI FINO A 30.000€ CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - DEFINIZIONE DEI CRITERI

3869 - «SII! LOMBARDIA - SOSTEGNO IMPRESA LOMBARDIA»: APPROVAZIONE DEI CRITERI DELLA MISURA DI RISTORO A FONDO PERDUTO PER MICROIMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA INDIVIDUALE COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19

3870 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DOTE UNICA LAVORO FASE QUARTA DI CUI ALLA D.G.R. N. 3470 DEL 5 AGOSTO 2020 «LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA IV FASE DI DOTE UNICA LAVORO» - INCENTIVI OCCUPAZIONALI E INDENNITÀ PER E LAVORATORI PARASUBORDINATI

AM57 - BILANCIO E AUTORETÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

3871 - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 2020 N. 21 «MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA L.R. 9/2020 IN TEMA DI MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E ALL'ARTICOLO 1 DELLA L.R. 4/2020 IN TEMA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI IN RELAZIONE ALLA L.R. 33/1991 ISTITUITA DEL FRISL»

**DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l'assessore Galli)**

L150 - AUTONOMIA E ATTIVITÀ CULTURALI

3872 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «NEXT - LABORATORIO DELLE IDEE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO - EDIZIONE 2020» (L.R. 25/2016)

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M154 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

3873 - MODIFICA D.G.R. N. XI/3761 DEL 3 NOVEMBRE 2020 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA «PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI» CAMPAGNA 2020/2021 - REGOLAMENTO (UE) 1308/2013 PROGRAMMI DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITIVINICOLO

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Mattinzoli)

O151 - SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE, PROMOZIONE E ATTRATTIVITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO

3874 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO «IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO. CONTRIBUTI PER L'INNOVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE» DI CUI ALLA D.G.R. XI/2174 DEL 30 SETTEMBRE 2019 E S.M.I.

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

D.g.r. 17 novembre 2020 - n. XI/3868

«Credito Ora»: misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e per le storiche attività per importi fino a 30.000 € conseguentemente all'emergenza sanitaria COVID 19 - definizione dei criteri

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2019, n. 5 «Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)» e in particolare l'art. 148 quater che promuove interventi a favore delle attività storiche e di tradizione;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. n. XI/2688 del 23 dicembre 2019 che ha approvato il programma d'azione 2020 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 che ha previsto limitazioni alle attività dei servizi di ristorazione consentendole dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265 che introduce nuove limitazioni per diverse attività economiche in conseguenza all'incremento della curva dei contagi prevedendo ulteriori restrizioni per le attività dei servizi di ristorazione che risultano consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 con un massimo di quattro persone per tavolo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale», ed in particolare l'art. 3 «Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto», che introduce la possibilità dell'individuazione, con ordinanza del Ministro della Salute, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, delle Regioni che si collocano in uno scenario di massima gravità e di rischio alto, all'interno delle quali si applicano ulteriori restrizioni, tra cui limitazioni agli spostamenti, alle attività economiche con particolare impatto su quelle del settore della ristorazione che devono rimanere chiuse fino alla data del 3 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che dispone l'applicazione al territorio della Lombardia delle misure più restrittive previste dal richiamato art. 3 del d.p.c.m. del 3 novembre 2020;

Considerato che:

- l'attuale emergenza epidemiologica Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell'offerta, comportando così oggettive difficoltà per le imprese lombarde oggetto di limitazione dell'attività, con particolare riferimento alle micro e piccole imprese del settore della ristorazione, che richiedono interventi pubblici per garantire un migliore accesso al credito riducendone altresì il pricing;
- è importante in questo difficile momento garantire l'accesso al credito anche prioritariamente alle storiche attività (negozi e botteghe) riconosciute da Regione Lombardia che rappresentano degli esempi della cultura dell'impresa lombarda che devono sopravvivere a questo difficile contesto economico;
- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale attivare nell'ambito del suddetto Accordo di collaborazione una nuova misura finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e per le storiche attività conseguentemente alle limitazioni alle attività economiche disposte per l'emergenza epidemiologica COVID 19;

Preso atto dell'approvazione in data 13 novembre 2020 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Stabilito:

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura «Credito Ora» di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 22.000.000,00 a carico di Regione Lombardia che trova copertura sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.13345 che presenta la necessaria disponibilità di competenza;
- di stabilire che il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente, ad eccezione delle domande

pervenute dall'apertura dello sportello fino al 31 dicembre 2020 che saranno approvate entro fine gennaio, stante che le risorse delle dotazioni finanziarie sono di competenza dell'annualità 2021 e pertanto potranno essere concesse ed erogate a decorrere da gennaio 2021;

- di trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia in tranches ossia il 30% ad approvazione della presente Deliberazione, fino ad un ulteriore 70% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 gennaio 2021, una seconda relazione intermedia entro il 31 marzo 2021 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello;

Stabilito altresì che:

- Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura;
- le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia;

Visto l'articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», prevede tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Visto l'art. 78 del d.l. 18/2020 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare il comma 3-quinquies che apporta una modifica all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) introducendo, dopo le parole: «i provvedimenti», le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione», riportando di fatto in vigore la soglia dei 150mila euro al di sotto della quale non è richiesta la documentazione antimafia;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il Capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio)» come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misu-

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

re di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» che fra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

Considerato che con l'Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 recependole modifiche apportate al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 finale;

Dato atto che il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;

Considerato che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2020) 7127 final è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-SA.58547, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

Stabilito, pertanto, che:

- gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.58547, le concessioni successive al 31 dicembre 2020 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.57021-SA.58547), avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 31 dicembre 2020 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese;

Stabilito altresì che gli aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, a titolo di abbattimento tassi a valere sul Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe e dell'aiuto SA.58547, a seguito della proroga del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
- sono concessi alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;
- possono essere concessi alle microimprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 di-

cembre 2019, purché non si trovino non essere in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023;

Ritenuto che nel caso in cui la concessione dei contributi avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis»:

- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.58547 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 15880;

Dato atto che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore garantisce, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s. in caso di Regime De Minimis e artt. 9 e s.s. in caso di inquadramento nel Quadro Temporaneo;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 13 novembre 2020;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;

- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Ritenuto necessario approvare i criteri dell'iniziativa «Credito Ora» per l'abbattimento tassi dedicata alle operazioni di liquidità per abbattere il pricing dei finanziamenti alle micro e piccole imprese del settore dei servizi della ristorazione e per le attività storiche riconosciute da Regione Lombardia, conseguentemente alla fase di crisi da Covid-19;

Visto l'Allegato A «CREDITO ORA» - MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEI SETTORI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E PER LE STORICHE ATTIVITÀ PER IMPORTI FINO A 30.000€ CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», si procederà all'adozione degli atti contabili;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «CREDITO ORA» - MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEI SETTORI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E PER LE STORICHE ATTIVITÀ PER IMPORTI FINO A 30.000 € CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a euro 22.000.000,00 a carico di Regione Lombardia che troverà copertura sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.14656 a seguito di prelievo dal Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter d.l.18/2020, di cui al capitolo 20.01.110.14353;

3. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero Quadro Temporaneo Aiuto SA.58547 nonché l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

4. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

5. di stabilire che il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente, ad eccezione delle domande pervenute dall'apertura dello sportello fino al 31 dicembre 2020 che saranno approvate entro fine gennaio, stante che le risorse della dotazione finanziaria sono di competenza dell'annualità 2021 e pertanto potranno essere concesse ed erogate da Unioncamere Lombardia solo a decorrere da gennaio 2021;

6. di stabilire che:

- Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura;

- le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia;

7. di trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia in tranche ossia il 30% a gennaio 2021, fino ad un ulteriore 70% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni;

8. di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 gennaio 2021, una seconda relazione intermedia entro 31 marzo 2021 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello;

9. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

10. di stabilire che in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.58547, le concessioni successive al 31 dicembre 2020 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.58547), avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 31 dicembre 2020 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese;

11. di demandare al Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'Aiuto SA.58547, nonché gli atti contabili;

12. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

13. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

Titolo	“CREDITO ORA” - MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEI SETTORI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E PER LE STORICHE ATTIVITA' PER IMPORTI FINO A 30.000€ CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19
FINALITÀ	Regione Lombardia, insieme al Sistema Camerale lombardo, per prevenire le crisi di liquidità delle micro e piccole imprese causata dall'emergenza sanitaria ed economica COVID 19 promuovono una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e le attività storiche e di tradizione (riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della L.R. 5/2019) in questa fase di difficoltà garantendo la continuità nelle attività.
R.A. PRS XI Lgs.	Econ.14.1.43 Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI
Soggetti beneficiari	Micro e Piccole Imprese aventi sede operativa in Lombardia (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) operanti nei seguenti settori (Codice Ateco Primario indicati di seguito: - 56.10.1 Ristorazione con somministrazione - 56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie - 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina Oltre a tali categorie possono accedere al contributo per abbattimento tassi anche le attività storiche e di tradizione (negozi e botteghe) riconosciute da Regione (i locali storici sono già inclusi negli Ateco precedenti). I beneficiari inoltre devono: - essere in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese ed essere attive; - essere in regola con il pagamento del diritto camerale; - avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo; - avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano

	cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); - per le concessioni nel Regime Quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'art.2 punto18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; - in caso di successivo inquadramento nel Regime De Minimis le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 22.000.000,00 di risorse di Regione Lombardia.
Fonte di finanziamento	A carico di Regione Lombardia sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo copertura sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.14656 a seguito di prelievo dal Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter d.l.18/2020, di cui al capitolo 20.01.110.14353.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	Possono beneficiare del contributo le imprese che stipulino un contratto di finanziamento con un istituto di credito e/o un Confidi iscritto nell'elenco di cui all'art. 112 bis TUB ovvero all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, per operazioni di liquidità: - di importo minimo 10.000 euro e massimo 30.000 euro - della durata da 12 a 72 mesi, di cui massimo 24 mesi di preammortamento - stipulato a decorrere dal 16 ottobre 2020 (data di entrata in vigore dell'Ordinanza Regionale n. 619 del 15 ottobre 2020). Regione Lombardia interviene per l'abbattimento degli interessi fino al 3% (e comunque non oltre il Tasso Annuo Effettivo Globale del finanziamento sottostante) fino ad un

	valore massimo di 2.500 euro, riconoscendo altresì una copertura del 50% degli eventuali costi di garanzia nel limite di 300 euro. Ogni impresa può presentare un solo contratto di finanziamento e tale contratto non deve essere già stato oggetto di agevolazione in conto interessi. Gli istituti di credito e i Confidi potranno acquisire forme di garanzia in coerenza con le loro politiche del credito, ivi incluse, nel rispetto del cumulo dei rispettivi regimi di aiuto, eventuali garanzie pubbliche nazionali o regionali.
Regime d'aiuto	L'agevolazione si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi. Decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe dell'aiuto SA.58547 conseguenti alla proroga al 30 giugno 2021 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", l'agevolazione sarà attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

	Qualora sia in vigore il regolamento “de minimis” valgono le seguenti disposizioni: - le agevolazioni saranno concesse a ciascuna impresa unica (così come definita all'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento) nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente artt. 5 e 3 del Regolamento in “de minimis”). Qualora la concessione di Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti; - gli aiuti “de minimis” di cui al presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento.
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione di un Bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro quarantacinque giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. L'assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” con prenotazione delle risorse secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro e non oltre il 31/03/2021.
Istruttoria e valutazione	Le domande di partecipazione alla Misura devono essere trasmesse direttamente dalle imprese esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale. Le imprese possono prendere visione dei requisiti per la presentazione della domanda accedendo al sistema informativo Bandi On Line (www.bandi.regione.lombardia.it) su cui troveranno altresì le specifiche indicazioni sul punto di accesso telematico per la presentazione della domanda. Le domande che superano l'istruttoria amministrativa-formale (finalizzata a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando),

	effettuata da Unioncamere Lombardia anche attraverso le Camere di Commercio, saranno ritenute ammissibili al contributo. Il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente, ad eccezione delle domande pervenute dall'apertura dello sportello fino al 31 dicembre 2020 che saranno approvate entro fine gennaio, stante che le risorse delle dotazione finanziaria sono di competenza dell'annualità 2021 e pertanto potranno essere concesse ed erogate a decorrere da gennaio 2021.
Soggetto Gestore	Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - effettuare (ove necessario) l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; - effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.; - realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.

	Le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia. Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in tranche ossia il 30% a gennaio 2021, fino ad un ulteriore 70% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni. Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 gennaio 2021, una seconda relazione intermedia entro il 31 marzo 2021 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai beneficiari di Unioncamere Lombardia anche attraverso la Camere di Commercio competenti territorialmente in un'unica rata applicando la ritenuta d'acconto del 4% subito dopo la ricezione della Determinazione di concessione del contributo da parte di Unioncamere Lombardia.

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

D.g.r. 17 novembre 2020 - n. XI/3869

«Sì! Lombardia - Sostegno impresa Lombardia»: approvazione dei criteri della misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale colpiti dalla crisi da COVID-19

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che, tra l'altro, promuove, all'art. 136, interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, con particolare riferimento alle microimprese, finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto, e che tali interventi, a in base all'art. 137, sono volti, tra l'altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 che ha introdotto limitazioni allo svolgimento di alcune attività economiche;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265 che introduce nuove limitazioni per diverse attività economiche in conseguenza all'incremento della curva dei contagi prevedendo ulteriori restrizioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale», ed in particolare l'art. 3 «Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e di rischio alto», che introduce la possibilità dell'individuazione, con ordinanza del Ministro della Salute, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, delle Regioni che si collocano in uno scenario di massima gravità e di rischio alto, all'interno delle quali si applicano ulteriori restrizioni, tra cui limitazioni agli spostamenti, alle attività economiche e dei servizi alla persona fino alla data del 3 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che dispone l'applicazione al territorio della Lombardia delle misure più restrittive previste dal richiamato art. 3 del d.p.c.m. del 3 novembre 2020;

Visti:

- il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» (cd. Decreto Ristori), con cui, tra l'altro, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 afferenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, come individuati dai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del suddetto decreto-legge, laddove l'ammontare del loro fatturato e dei loro corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cd. Decreto Ristori 2) che modifica l'Allegato 1 del d.l. 137/2020 allargando ulteriormente la platea dei beneficiari fermo restando il requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sul mese di aprile 2019;

Preso atto che, dalle «Indagini trimestrali» settoriali realizzate da Unioncamere Lombardia, relativamente al 2° trimestre 2020, in Lombardia, risultano:

- un calo di fatturato delle imprese del commercio al dettaglio, rispetto allo stesso trimestre del 2019, del 13,9% in media, che si aggiunge al calo del 7,2% del trimestre precedente e si distingue in un -4% per il commercio alimentare e -30% per il commercio non alimentare;
- un calo di fatturato delle imprese dei servizi alla persona, rispetto allo stesso trimestre del 2019, del 36,7%;

Considerato inoltre che, nell'ambito delle previsioni dei Decreti Ristori sopra citati:

- alcune categorie di attività soggette alle restrizioni previste dalle misure di contenimento del contagio non sono ricomprese tra i codici ATECO ammissibili;
- per le categorie incluse il ristoro massimo concesso applicando il criterio del calo di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 non tiene conto delle attività stagionali e/o di quelle che per la l'organizzazione del lavoro non hanno un fatturato omogeneo a cadenza mensile e pertanto risultano escluse dal beneficio considerando il solo mese di aprile;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che sia opportuno promuovere un intervento di sostegno e indennizzo alle imprese lombarde particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19 conseguentemente alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio, integrando gli interventi previsti nei citati Decreti Ristori;

Ritenuto in particolare di prevedere:

- la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse;
- l'individuazione, come platea di beneficiari, delle microimprese lombarde per le quali il contributo possa costituire un concreto sostegno per fronteggiare le difficoltà del momento;
- tra i requisiti di ammissibilità, un calo di fatturato di almeno un terzo da misurare sul periodo di marzo-ottobre 2020, confrontato col rispettivo periodo marzo-ottobre 2019; tale requisito non è richiesto alle imprese costituite dal 1° gennaio 2019;

Valutato di modulare il valore del contributo a fondo perduto tra 1.000,00 a 2.000,00 euro anche sulla base dei seguenti criteri:

- 1.000,00 euro per le microimprese che per la natura dell'attività svolta sopportano meno costi fissi grazie alla differente organizzazione aziendale riescono a limitare alcuni costi sulla base delle previsioni di minori entrate causate dalla riduzione del giro di affari;
- 1.500,00 euro alle microimprese che hanno maggiori costi fissi di gestione legati all'affitto dei locali ovvero al leasing di attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività principale dell'impresa pur svolgendo attività in misura limitata e in ragione di vincoli contrattuali tra privati oppure in particolari segmenti produttivi che stanno comportando una rilevante riduzione delle attività perché da svolgere in aree dedicate a manifestazioni ed eventi vietati;
- 2.000,00 euro alle microimprese i cui codici Ateco non sono ricompresi nell'articolo 1 del DL ristori 1, anche alla luce

delle modifiche apportate dal DL ristori 2 ovvero per attività che non hanno ricevuto alcun sussidio e sono state specificatamente limitate dalle ordinanze regionali finalizzate al contenimento del contagio ovvero, infine, che hanno fortemente subito l'impatto a catena delle limitazioni delle attività su specifici segmenti delle filiere e dei loro settori;

Valutata l'opportunità di intervenire nell'ambito della medesima misura oggetto del presente provvedimento con un'azione di sostegno e indennizzo tramite l'integrazione al reddito dei lavoratori autonomi con partite iva individuali attive non iscritti al Registro delle Imprese, che svolgono l'attività nei medesimi settori individuati dall'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri della misura «SII Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia: misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale, particolarmente colpiti dalla crisi da Covid-19» con una dotazione finanziaria complessiva di euro 54.500.000,00, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da realizzarsi attraverso due distinti Avvisi attuativi;

Stabilito che:

- per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore delle microimprese che saranno oggetto dell'Avviso 1:
 - è riservata una quota della dotazione finanziaria complessiva pari a euro 40.500.000,00; tale dotazione sarà ripartita in sette finestre come indicato nell'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in proporzione alla consistenza delle imprese attive con le caratteristiche richieste per accedere al contributo;
 - le domande per accedere al contributo potranno essere presentate dal 23 novembre 2020 nelle sette finestre indicate nell'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le modalità che saranno specificate nell'Avviso di successiva emanazione (Avviso 1); tutte le finestre si chiuderanno il 27 novembre all'orario indicato nell'Avviso 1 di successiva emanazione, salvo esaurimento delle dotazioni finanziarie;
 - il Dirigente Responsabile del Procedimento è ha facoltà, ove necessario, di prorogare con proprio provvedimento la chiusura dello sportello, nonché procedere con l'aggiornamento delle finestre di cui all'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva e non iscritti al Registro delle Imprese aventi sede in Lombardia che saranno oggetto dell'Avviso 2:
 - è riservata una quota della dotazione finanziaria complessiva pari a euro 14.000.000,00;
 - le domande per accedere al contributo potranno essere presentate da gennaio 2021 secondo i tempi e le modalità che saranno specificate nell'Avviso 2 di successiva emanazione;

Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva per i contributi oggetto del presente provvedimento, pari a euro 54.500.000,00, trova copertura come di seguito indicato:

- per euro 40.500.000,00 sul capitolo 14.01.104.8347 dell'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- per euro 14.000.000,00 sul capitolo 14.01.104.8347 dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

Visto l'articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», prevede, tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Visto l'art. 78 del d.l. 18/2020 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare il comma 3-quinquies che apporta una modifica all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) introducendo, dopo le parole: «i provvedimenti», le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione», riportando di fatto in vigore la soglia dei 150mila euro al di sotto della quale non è richiesta la documentazione antimafia;

Stabilito, pertanto, che ai fini dell'accesso ai contributi oggetto del presente provvedimento, che sono tutti di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, saranno richieste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 «Autocertificazione» della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico sulla documentazione amministrativa»;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

Considerato che con l'Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 recependole modifiche apportate al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 finale;

Dato atto che il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;

Considerato che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2020) 7127 final è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-SA.58547, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

Stabilito, pertanto, che:

- gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fi-

no ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

- in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.58547, le concessioni relative all'Avviso 2 che sono successive al 31 dicembre 2020 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.57021-SA.58547), avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 31 dicembre 2020 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Stabilito altresì che gli aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, a titolo di abbattimento tassi a valere sul Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe e dell'aiuto SA.58547, a seguito della proroga del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
- sono concessi agli operatori economici che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;
- possono essere concessi alle microimprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023;

Ritenuto che nel caso in cui la concessione dei contributi (in particolare sull'Avviso 2) avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis»:

- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;
- gli operatori economici beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della defini-

zione del perimetro di impresa unica;

- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.58547 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 15880;

Stabilito di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare i due Avvisi attuativi, gli atti contabili;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri della misura «SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia: misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale, particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura «SI! Lombardia» pari a euro 54.500.000,00 troverà copertura tramite prelievo dal Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c.1-ter d.l.18/2020, di cui al capitolo 20.01.110.14353 come di seguito indicato:

- per euro 40.500.000,00, sul capitolo 14.01.104.14656 dell'esercizio finanziario 2020;
- per euro 14.000.000,00 sul capitolo 14.01.104.14656 dell'esercizio finanziario 2021;

3. di stabilire che:

- per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore delle microimprese che saranno oggetto dell'Avviso 1:
 - è riservata una quota della dotazione finanziaria complessiva pari a euro 40.500.000,00; tale dotazione sarà ripartita in sette finestre come indicato nell'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in proporzione alla consistenza delle imprese attive con le caratteristiche richieste per accedere al contributo;
 - le domande per accedere al contributo potranno essere presentate dal 23 novembre 2020 nelle sette finestre indicate nell'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le modalità che saranno specificate nell'Avviso di successiva emanazione (Avviso 1); tutte le finestre si chiuderanno il 27 novembre all'orario indicato nell'Avviso 1 di successi-

va emanazione,

salvo esaurimento delle dotazioni finanziarie;

- il Dirigente Responsabile del Procedimento ha facoltà, ove necessario, di prorogare con proprio provvedimento la chiusura dello sportello, nonché procedere con l'aggiornamento delle finestre di cui all'Appendice 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva e non iscritti al Registro delle Imprese aventi sede in Lombardia che saranno oggetto dell'Avviso 2:
- è riservata una quota della dotazione finanziaria complessiva pari a euro 14.000.000,00;
- le domande per accedere al contributo potranno essere presentate da gennaio 2021 secondo i tempi e le modalità che saranno specificate nell'Avviso 2 di successiva emanazione;

4. di dare atto che ai fini dell'accesso ai contributi oggetto del presente provvedimento, che sono tutti di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, saranno richieste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 «Autocertificazione» della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico sulla documentazione amministrativa»;

5. di prevedere che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

6. di stabilire che in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.58547, le concessioni successive al 31 dicembre 2020 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.58547), avverranno in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 31 dicembre 2020 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico;

7. di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare i due Avvisi attuativi e gli atti contabili;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it anche nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

Titolo	“SI! LOMBARDIA - SOSTEGNO IMPRESA LOMBARDIA”: APPROVAZIONE DEI CRITERI DELLA MISURA DI RISTORO A FONDO PERDUTO PER MICROIMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA INDIVIDUALE, PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19
Finalità	L'intervento è finalizzato a sostenere le microimprese lombarde e i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle imprese, che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19, mediante un intervento di ristoro che operi in addizionalità e in complementarietà con gli interventi previsti nei provvedimenti statali. La misura sarà attivata con due Avvisi: il primo dedicato alle microimprese e il secondo ai lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle imprese.
R.A. PRS XI Lgs.	Eco.14.02.51 “Innovazione e sostegno alle imprese commerciali e del terziario” Eco.14.01.44 “Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa”
Soggetti beneficiari	AVVISO 1 Microimprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651 del 17 giugno 2014) aventi una sede operativa attiva in Lombardia alla data della domanda di contributo e operanti nei settori riportati nella tabella Appendice 1. Il codice Ateco deve essere quello primario. AVVISO 2 Lavoratori autonomi con partite iva individuali attive alla data della domanda di contributo non iscritti al Registro delle Imprese, che hanno eletto a luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni della Lombardia (aventi, quindi, sede in Lombardia) che svolgono l'attività nei medesimi settori individuati dall'Appendice 1 del presente Allegato. I beneficiari sia dell'Avviso 1 sia dell'Avviso 2 devono avere avuto un calo di fatturato di almeno un terzo da misurare sul periodo marzo-ottobre 2020, confrontato con il medesimo periodo marzo-ottobre 2019; tale requisito non è richiesto né alle imprese costituite dal 1° gennaio 2019 (stante la particolare situazione delle <i>start up</i> nel primo anno di attività),

	né ai lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle imprese che hanno avviato la propria attività, come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i dal 1° gennaio 2019.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta complessivamente a € 54.500.000,00 di cui: a) 40.500.000,00 riservati per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore delle microimprese; tale dotazione sarà ripartita in sette finestre come indicato nell'Appendice 1 e come specificato al punto "Tipologia della procedura" del presente allegato. La suddivisione della dotazione finanziaria nelle sette finestre è stabilita proporzionalmente alla consistenza delle imprese attive con le caratteristiche richieste per accedere al contributo. b) 14.000.000,00 per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese operanti in Lombardia. Al raggiungimento del limite delle dotazioni finanziarie stanziata per i due Avvisi attuativi, la piattaforma su cui si presenteranno le domande di contributo su ogni specifica finestra, consentirà ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande da considerarsi in <i>overbooking</i> fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 10% delle quote di dotazione finanziaria. Alla data di chiusura dell'Avviso 1 dedicato alle microimprese eventuali risorse non utilizzate sulle diverse finestre verranno utilizzate a copertura delle eventuali domande in <i>overbooking</i> su altre finestre del medesimo Avviso 1. Il Dirigente Responsabile del procedimento provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse e dell'<i>overbooking</i> sospendendo lo sportello e pubblicando la notizia sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it e sulla piattaforma per la presentazione della domanda all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. Le domande in <i>overbooking</i> potranno accedere al contributo a fondo perduto solo qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria in esito all'istruttoria delle domande e utilizzando eventuali residui su tutte le finestre dell'Avviso 1.

Fonte di finanziamento	€ 54.500.000,00 sul capitolo 14.01.104.14656 di cui 40.500.000,00 sul bilancio 2020 e 14.000.000 sul bilancio 2021 a seguito di prelievo dal Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter d.l.18/2020, di cui al capitolo 20.01.110.14353. Sul totale della dotazione finanziaria: - € 40.500.000,00 sono riservati all'Avviso 1 dedicato alle microimprese dei settori di cui all'Appendice 1 del presente Allegato; - € 14.000.000,00 sono riservati ai lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle imprese appartenenti ad uno dei settori di cui all'Appendice 1 del presente Allegato.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	Le agevolazioni consistono per entrambi gli Avvisi nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse. L'entità del contributo per le microimprese oggetto dell'Avviso 1 è indicata nella tabella Appendice 1. L'entità del contributo per i lavoratori autonomi con partita iva non iscritti al Registro delle imprese oggetto dell'Avviso 2 è pari a 1.000 euro. Ogni impresa/lavoratore autonomo con partita iva individuale con i requisiti di cui ai presenti criteri e ai successivi Avvisi attuativi può presentare e ottenere il contributo su una sola domanda di agevolazione di cui alla misura "SI! Lombardia". Non sarà possibile ottenere il contributo sull'Avviso 1 e sull'Avviso 2 da parte del medesimo beneficiario.
Regime di aiuto	L'agevolazione si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di

	esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi. Tali aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe e dell'aiuto SA.58547, a seguito della proroga del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e possono essere concessi alle microimprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino non essere in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Decorso il 31 dicembre 2020 (e quindi in particolare sull'Avviso 2) salvo proroghe dell'aiuto SA.58547 conseguenti alla proroga al 30 giugno 2021 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", l'agevolazione sarà attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). Qualora sia in vigore il regolamento "de minimis" valgono le seguenti disposizioni: - l'agevolazione sarà concessa a ciascuna impresa unica (così come definita all'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento) nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente artt. 5 e 3 del Regolamento in "de minimis"). Qualora la concessione di Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;
--	---

	– gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento.
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di due Avvisi attuativi da parte del Dirigente Responsabile del Procedimento in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. Il primo Avviso attuativo (Avviso 1) sarà adottato entro 5 giorni dall'approvazione della presente Deliberazione; il secondo Avviso attuativo (Avviso 2) sarà adottato entro 40 giorni a decorrere dall'approvazione della presente Deliberazione. Le domande per accedere al contributo da parte delle microimprese oggetto dell'Avviso 1 potranno essere presentate dal 23 novembre 2020 nelle sette finestre indicate nell'Appendice 1, secondo le modalità che saranno specificate nell'Avviso 1 di successiva emanazione. Per agevolare la presentazione delle domande da parte di tutti i beneficiari dell'Avviso 1 sono indicate nell'Appendice 1 del presente allegato le date e gli orari di apertura delle 7 finestre dedicate a filiere e gruppi specifici di beneficiari. Tutte le finestre si chiuderanno il 27 novembre all'orario indicato nell'Avviso 1, salvo esaurimento delle dotazioni finanziarie. Le domande per accedere al contributo da parte dei lavoratori autonomi con partita iva non iscritti al Registro delle imprese potranno essere presentate da gennaio 2021, secondo i tempi e le modalità che saranno specificate nell'Avviso 2 di successiva emanazione che potrà dettagliare eventuali specifiche finestre in analogia all'Allegato 1 ovvero prevedere un'unica finestra per tutti i beneficiari. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura automatica di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda.
Istruttoria ed erogazione dell'agevolazione	Le domande di contributo per entrambi gli Avvisi dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la Piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia nelle finestre di apertura indicate dall'Appendice 1 del presente Allegato per le microimprese e nell'Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale.

	Per presentare domanda di partecipazione, ciascun soggetto richiedente deve avere un profilo attivo. Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve: - registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi On Line (www.bandi.regione.lombardia.it): la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente; - provvedere alla profilazione su Bandi On Line; - attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia profilato, è necessario verificare la correttezza delle seguenti informazioni: - Data inizio attività; - Data costituzione; - Descrizione codice ateco primario; - Codice fiscale rappresentante legale; - Cognome rappresentante legale; - Nome rappresentante legale; - Natura giuridica; - Partita IVA. <u>Al fine di evitare un sovraccarico della piattaforma e i conseguenti ritardi nell'elaborazione delle domande è caldamente raccomandato che la registrazione di un nuovo soggetto e la verifica dei dati degli utenti già profilati sia effettuata a decorrere dalla data di approvazione della presente Deliberazione e fino alla data di apertura delle finestre per la presentazione delle domande di contributo.</u> Per le domande è prevista un'istruttoria di ammissibilità formale che sarà effettuata dal Responsabile del procedimento con il supporto di un Nucleo di valutazione e con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso della pubblica amministrazione ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza, regolarità formale e sostanziale della
--	---

	domanda prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall'Avviso di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione. Sull'Avviso 1 sarà attivata una procedura informatizzata per la verifica massiva delle microimprese che alla data di presentazione della domanda di contributo sono cessate e quindi non più attive. Queste domande saranno automaticamente inserire dal Sistema informativo Bandi On Line in uno stato di non ammissibilità. Per semplificare la concessione del contributo e consentire la massima celerità al procedimento così da erogare il contributo entro dicembre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", i requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificate secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000. Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande che saranno istruite in ordine cronologico per consentire l'erogazione in tempi rapidi. Al termine dell'istruttoria il Dirigente Responsabile del procedimento procederà all'approvazione del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo. Il termine massimo di conclusione del procedimento per ciascuna pratica comprensivo dell'erogazione sarà di 30 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda. Eventuali specifiche ulteriori saranno riportate negli Avvisi attuativi del presente provvedimento. A normativa vigente sull'erogazione del contributo è applicata la ritenuta d'acconto del 4%.
--	--

Appendice 1

ATECO	FINESTRA AVVISO 1	DATA E ORARIO DI APERTURA AVVISO 1	SETTORI/FILIERE BENEFICIARI	ENTITA' DEL CONTRIBUTO AVVISO 1 (€)
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE E NEGOZI NON ALIMENTARI IN CENTRI COMMERCIALI				
47.71	2	23/11/2020 ore 15	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	1500
47.72	2	23/11/2020 ore 15	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	1500
N/A	6	25/11/2020 ore 15	Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa (di dimensioni non superiori agli esercizi di vicinato di cui al d.lgs 114/1998), del settore non alimentare, con sede all'interno di centri commerciali	1500
FILIERA EVENTI (CONGRESSI, MATRIMONI, CERIMONIE, ...)				
96.09.05	3	24/11/2020 ore 11	Organizzazione di feste e cerimonie	1000
56.21.00	3	24/11/2020 ore 11	Catering per eventi, banqueting	1000
47.76.10	3	24/11/2020 ore 11	Commercio al dettaglio di fiori e piante	1500
74.20.11	3	24/11/2020 ore 11	Attività di fotoreporter	1500
74.20.19	3	24/11/2020 ore 11	Altre attività di riprese fotografiche	1500
47.78.35	3	24/11/2020 ore 11	Commercio al dettaglio di bomboniere	1500
82.30.00	3	24/11/2020 ore 11	Organizzazione di convegni e fiere	1000
77.39.94	3	24/11/2020 ore 11	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	1000
90.02.01	3	24/11/2020 ore 11	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	1000
AMBULANTI CON POSTEGGI IN AREE DI EVENTI, STADI, CONCERTI				
47.8 56.10.4	7	26/11/2020 ore 11	Commercio al dettaglio su area pubblica svolto da operatori che operino prevalentemente in fiere, sagre o in aree dedicate ad eventi e manifestazioni (es. eventi sportivi, concerti). Sono inclusi in questa categoria anche gelaterie ambulanti (ateco 56.10.41) e pasticcerie ambulanti (ateco 56.10.42) alle medesime condizioni	1500
FILIERA TRASPORTI PERSONE				
49.32.10	1	23/11/2020 ore 11	Trasporto con taxi	1500
49.32.20	1	23/11/2020 ore 11	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	1500
49.39.09	1	23/11/2020 ore 11	Altre attività di trasporto terrestri di passeggeri nca (Bus turistici)	2000
47.3	1	23/11/2020 ore 11	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	1000

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

CATEGORIA CHE NON HA BENEFICIATO DI NESSUN AIUTO LIMITATA DALLE ORDINANZE REGIONALI				
47.99.20	5	25/11/2020 ore 11	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	2000
ARTIGIANI SERVIZI ALLA PERSONA				
96.02.02	4	24/11/2020 ore 15	Servizi degli istituti di bellezza	1500
OPERATORI SETTORE TURISTICO				
79.11	5	25/11/2020 ore 11	Attività delle agenzie di viaggio	2000
79.12	5	25/11/2020 ore 11	Attività dei tour operator	2000
79.90.20	5	25/11/2020 ore 11	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	1000
FILIERA SPORT E INTRATTENIMENTO BAMBINI				
85.51.00	5	25/11/2020 ore 11	Corsi sportivi e ricreativi	1000
85.52.01	5	25/11/2020 ore 11	Corsi di danza	1000
93.13.00	5	25/11/2020 ore 11	Gestione di palestre	1500
93.29.90	5	25/11/2020 ore 11	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	1000
FILIERA ATTIVITA' CULTURALI				
59.13.00	5	25/11/2020 ore 11	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	1000
59.14.00	5	25/11/2020 ore 11	Attività di proiezione cinematografica	1000
90.01.09	5	25/11/2020 ore 11	Altre rappresentazioni artistiche	1000
90.01.01	5	25/11/2020 ore 11	Attività nel campo della recitazione	1000

Suddivisione dotazione complessiva pari a 40.500.000,00 euro per Finestre – AVVISO 1

Finestra	Dotazione (€)
1	7.500.000
2	9.100.000
3	6.000.000
4	7.500.000
5	4.900.000
6	3.500.000
7	2.000.000

D.g.r. 17 novembre 2020 - n. XI/3870

Disposizioni relative alla Dote Unica Lavoro fase quarta di cui alla d.g.r. n. 3470 del 5 agosto 2020 «Linee guida per l'attuazione della IV fase di Dote Unica Lavoro» - incentivi occupazionali e indennità per e lavoratori parasubordinati

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visti provvedimenti governativi che hanno dichiarato e disciplinato lo stato di emergenza sanitaria per Covid-19:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza sanitaria da Covid-19;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, dell'articolo 4;
- i successivi provvedimenti governativi e le ordinanze regionali con cui è stato prorogato e disciplinato lo stato di emergenza e disposte misure restrittive per il contenimento dei contagi, in particolare i recenti d.p.c.m. 7 ottobre 2020, 3 novembre 2020;

Visti i provvedimenti di legge con cui sono state introdotte misure a sostegno delle attività economiche e dei lavoratori colpiti dalle misure di restrizione delle attività, in particolare:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d. Decreto Cura Italia, e in particolare l'art. 27 ed in particolare le misure di indennizzo previste per i lavoratori parasubordinati colpiti dall'emergenza sanitaria;
- il testo coordinato del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»» (c.d. Decreto Rilancio);
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.» (cd. Decreto Ristori I);
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cd. Decreto Ristori II);

Considerato che la crisi sanitaria da COVID-19 e i provvedimenti introdotti a livello nazionale, che hanno previsto la chiusura o la limitazione prolungata di attività economiche e produttive, hanno determinato un forte impatto negativo sul contesto socio-economico lombardo e sul mercato del lavoro e sulla condizione economica di molte categorie di lavoratori;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 «Dote unica lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020» che ha definito le «Linee guida per l'at-

tuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro» ed i documenti metodologici: «Il sistema di profilazione DUL Fase III» e le «Soglie per operatore DUL Fase III» di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla stessa delibera;

- il d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 «Approvazione Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 - POR FSE 2014 - 2020 - Attuazione della d.g.r. n. 959 dell'11 dicembre 2018» con il quale è stato approvato l'Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 - 2020;

Viste le successive deliberazioni con le quali sono state previste modifiche evolutive alla misura:

- la d.g.r. n. 1533 del 15 aprile 2019 «Adeguamenti Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - di cui alla d.g.r. n. 959 del 11 dicembre 2018» che ha approvato alcune determinazioni tese ad adeguare la misura alle novità normative del Reddito di Cittadinanza e a migliorarne l'efficacia;
- la d.g.r. n. 3470/2020 soprarchiamata che, in attuazione dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020, ha previsto la riprogrammazione dell'intera misura di Dote Unica Lavoro nell'ambito dello stanziamento del Fondo Unico di Coesione, in coerenza con il percorso di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020;

Visto il documento di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione europea e comunicato a Regione Lombardia il 6 novembre u.s.;

Visto l'Avviso Comune «Indirizzi fondanti per il potenziamento delle misure di politica attiva regionale per la ripresa» sottoscritto tra Regione Lombardia e le parti sociali, comunicato in Giunta il 26 ottobre 2020, con il quale, al fine di contenere l'impatto negativo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sul contesto socio-economico lombardo e sul mercato del lavoro, sono state individuate alcune prime misure di intervento, in particolare:

- sono statati rilanciati gli strumenti regionali di politica attiva esistenti con una dotazione straordinaria, sia mediante modifiche utili a favorire l'accesso ai servizi e la riconversione professionale, sia attraverso l'introduzione di misure complementari utili a garantire il mantenimento e, ove possibile, la crescita dei livelli occupazionali. In particolare, per quanto concerne la Dote Unica Lavoro, gli interventi previsti riguardano:
 - il rafforzamento della riqualificazione delle professionalità anche con riferimento alle *skills* maggiormente richieste dal mercato e alle sfide di trasformazione del tessuto produttivo e dei servizi poste dalla digitalizzazione e dall'economia verde;
 - il sostegno alle aziende che assumono soggetti destinatari dei percorsi di politica attiva, sostenendo l'obiettivo prioritario della crescita o del mantenimento occupazionale, anche mediante la trasformazione di contratti di lavoro precedenti;

Atteso che, gran parte delle modifiche evolutive sono già state recepite a seguito del d.d.u.o. n. 13254/2020 e sono già in fase di operatività. Si rende necessario pertanto dare attuazione all'introduzione delle iniziative di sostegno alle imprese e ai datori di lavoro connesse al sistema delle politiche attive;

Ritenuto di prevedere l'introduzione, nella Dote Unica Lavoro Fase IV approvata con d.d.u.o. n. 13254/2020, della nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari della dote secondo i seguenti criteri:

- gli importi degli incentivi sono differenziati per tipologia di contratto da un minimo di € 5.000 fino ad un massimo di € 9.000 per l'assunzione di donne o over 55;
- l'incentivo assunzionale potrà essere riconosciuto a partire dai contratti di lavoro subordinato sottoscritti successivamente alla data del provvedimento attuativo dirigenziale e accessibile a tutti i destinatari di Dote Unica Lavoro che avranno conseguito un risultato in corso di dote;
- l'incentivo sarà riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato o di apprendistato, ad esclusione dei contratti di somministrazione;

Considerato che, per i lavoratori parasubordinati che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza sanitaria, non sono stati previste altre forme di indennizzo da parte dei provvedimenti governativi successivamente a quanto disposto dall'art. 27 d.l. n. 18/2020 cd. «Cura Italia»;

Ritenuto altresì di stabilire che:

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

- nell'ambito della Dote Unica Lavoro sia previsto uno specifico strumento di indennità di partecipazione, quale sostegno ai lavoratori parasubordinati che non risultano coperti da bonus o non raggiunti da misure di sostegno al reddito dell'Amministrazione centrale, anche in cofinanziamento con risorse regionali;
- tale sostegno sia riconosciuto nella misura di Euro 1.000 prioritariamente ai lavoratori parasubordinati con contratto di co.co.co. già beneficiari dell'art. 27 del d.l. 18/2020 e che oggi risultano disoccupati;
- la stessa misura potrà essere estesa anche all'Avviso di Garanzia Giovani;

Ritenuto di stabilire che gli interventi di cui al presente provvedimento, aggiuntivi a quanto già predisposto con d.d. 4 novembre 2020 n. 13254, trovano copertura finanziaria complessiva, riferita ad ambedue gli interventi, come segue:

- € 40.000.000,00 nell'ambito delle risorse destinate alle politiche attive di cui dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020 e ai capitoli di spesa del bilancio regionale - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;

Ritenuto di dare atto che tale stanziamento potrà essere aggiornato a seguito dei successivi atti di programmazione relativi alle risorse di cui dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020;

Atteso che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 verranno assolti in sede di adozione dei decreti attuativi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere l'introduzione, nella Dote Unica Lavoro Fase IV approvata con d.d. n. 13254/2020, della nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari della dote secondo i seguenti criteri:

- gli importi degli incentivi sono differenziati per tipologia di contratto da un minimo di € 5.000 fino ad un massimo di € 9.000 per l'assunzione di donne o over 55;
- l'incentivo assunzionale potrà essere riconosciuto a partire dai contratti di lavoro subordinato sottoscritti successivamente alla data del provvedimento attuativo dirigenziale e accessibile a tutti i destinatari di Dote Unica Lavoro che avranno conseguito un risultato in corso di dote;
- l'incentivo sarà riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato o di apprendistato, ad esclusione dei contratti di somministrazione;

2. di stabilire che:

- nell'ambito della Dote Unica Lavoro sarà previsto uno specifico strumento di indennità di partecipazione, quale sostegno ai lavoratori parasubordinati che non risultano coperti da bonus o che non sono raggiunti da misure di sostegno al reddito dell'Amministrazione centrale, anche in cofinanziamento con risorse regionali;
- tale sostegno sarà riconosciuto nella misura di Euro 1.000 prioritariamente ai lavoratori parasubordinati con contratto di co.co.co. già beneficiari dell'art. 27 del d.l. 18/2020 e che oggi risultano disoccupati;
- la stessa misura potrà essere estesa anche all'Avviso di Garanzia Giovani;

3. di stabilire che gli interventi di cui al presente provvedimento, aggiuntivi a quanto già predisposto con d.d. 4 novembre 2020 n. 13254, trovano copertura finanziaria complessiva, riferita ad ambedue gli interventi, come segue:

- € 40.000.000,00 nell'ambito delle risorse destinate alle politiche attive di cui dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020 e ai capitoli di spesa del bilancio regionale - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;

4. di dare atto che tale stanziamento potrà essere aggiornato a seguito dei successivi atti di programmazione relativi alle risorse

di cui dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 avverrà in sede di adozione dei decreti attuativi;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Comunicato regionale 13 novembre 2020 - n. 111

Aggiornamento degli allegati a1 e a2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamate:

- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «*Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007*», in particolare l'articolo 1, comma 1, il quale stabilisce che «*In attuazione dell'articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione*»;
- la d.g.r. n. XI/3818 del 9 novembre 2020 «*Aggiornamento degli Allegati A1 e A2 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 relativamente alla configurazione del sistema regionale*» (pubblicata sul BURL - Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 13 novembre 2020), con la quale la Giunta regionale ha provveduto ad aggiornare e modificare gli Allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, eliminando i riferimenti ai seguenti enti:
 - «*Infrastrutture Lombarde s.p.a.*» dalle società partecipate in modo totalitario dalla Regione Lombardia (Sezione I dell'Allegato A1), in seguito alla fusione per incorporazione di «*Infrastrutture Lombarde s.p.a.*» nell'«*Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a.*» (ARIA S.P.A.);
 - «*Agenzia per la promozione del servizio sociosanitario lombardo*» (lettera c- quater della Sezione II Enti sanitari dell'Allegato A1), in seguito all'abrogazione dell'articolo di legge che ne aveva previsto l'istituzione e alla conseguente mancata istituzione dell'Agenzia stessa;
 - «*Navigli Lombardi S.c.a.r.l. in liquidazione*» e «*ASAM s.p.a. in liquidazione*» dalle società a partecipazione regionale dell'Allegato A2, in seguito alla cancellazione delle stesse dal Registro delle Imprese;

Comunica che

- L'Allegato A1 - Sezione I - Società partecipate in modo totalitario della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 è aggiornato con la seguente modifica:
 - È eliminata la società «*Infrastrutture Lombarde s.p.a.*».
- L'Allegato A1 - Sezione II - Enti sanitari della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 è aggiornato con la seguente modifica:
 - È eliminata l'«*Agenzia per la promozione del servizio sociosanitario lombardo*» (punto c-quater).
- L'Allegato A2 - Società a partecipazione regionale della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 è aggiornato con le seguenti modifiche:
 - È eliminata la società «*Navigli Lombardi s.c.a.r.l. in liquidazione*».
 - È eliminata la società «*ASAM S.P.A. in liquidazione*».

Gli Allegati A1 e A2 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 presentano pertanto la seguente composizione, che sostituisce integralmente quella attualmente vigente:

ALLEGATO A1

SEZIONE I

ENTI DIPENDENTI

- a) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)
- b) Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF)
- c) Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)

SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO

- a) Finlombarda s.p.a.

- b) Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (ARIA S.p.A.)

SEZIONE II

ENTI SANITARI

- a) Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU)
- b) Agenzie di tutela della salute (ATS)
- c) Aziende ospedaliere (AO)
- c bis) Aziende sociosanitarie territoriali (ASST)
- c ter) Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo
- d) Fondazioni IRCCS di diritto pubblico:
 - d.1) Policlinico San Matteo di Pavia
 - d.2) Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano
 - d.3) Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
 - d.4) Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

ENTI PUBBLICI

- a) Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)

ALLEGATO A2

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE

- a) FNM S.P.A.
- b) Explora s.c.p.a.

ENTI PUBBLICI

- a) Consorzi di bonifica
 - b) Enti Parco regionali
- ##### FONDAZIONI ISTITUITE DALLA REGIONE

- a) Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore (Fondazione Minoprio)
- b) Fondazione Lombardia Film Commission
- c) Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA)
- d) Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

Antonello Turturiello

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 16 novembre 2020 - n. 13382**D.d.s. 15 luglio 2020 - n. 8485 - PSR 2014/2020 - Bando dell'operazione 2.1.01 - Incentivi per l'attività di consulenza aziendale - Proroga del termine di presentazione delle domande per emergenza COVID-19**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI ALLE IMPRESE E MULTIFUNZIONALITA'

Visto il d.d.s. del 15 luglio 2020 n. 8485 con cui sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'operazione 2.1.01 <<Incentivi per l'attività di consulenza aziendale>>;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 di proroga dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, contenente le misure di contrasto e contenimento dell'emergenza COVID-19;

Visto il paragrafo 14.3 delle disposizioni attuative richiamate che stabilisce, come termine finale di presentazione delle domande, il 16 novembre 2020 ore 16:00;

Valutate le richieste di proroga della scadenza pervenute e conservate agli atti dalla scrivente U.O. da alcuni Organismi di consulenza in quanto il protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid 19 comporta limitazioni e difficoltà nello svolgimento delle attività di raccolta delle adesioni ai progetti da parte dei destinatari della consulenza;

Verificata la necessità di prorogare la scadenza del termine di presentazione dei progetti di consulenza di cui all'operazione 2.1.01 per consentire agli organismi di consulenza:

- di raggiungere ulteriori potenziali destinatari della consulenza stante le difficoltà operative connesse all'emergenza sanitaria in corso;
- di portare a termine gli adempimenti legati alla compilazione delle domande nel sistema informativo delle conoscenze di Regione Lombardia, resa maggiormente difficoltosa dai rallentamenti operativi collegati all'emergenza sanitaria in atto;

Ritenuto di prorogare al 18 dicembre 2020, ore 16:00, il termine finale di presentazione delle domande e, dello stesso numero di giorni (32 giorni), tutti i successivi adempimenti;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui l'operazione 2.1.01 «Incentivi per l'attività di consulenza aziendale», aggiornato da ultimo con il d.d.u.o. n. 10473 del 16 settembre 2020;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità individuate dalla d.g.r. 28 giugno 2018, n. 294;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di prorogare al 18 dicembre 2020, ore 16:00, il termine finale di presentazione delle domande e, dello stesso numero di giorni (32 giorni), tutti i successivi adempimenti;

2. di inviare copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it - sezione bandi e www.psr.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Lucia Silvestri

D.d.s. 13 novembre 2020 - n. 13842

Dote scuola - Componente materiale didattico a.s. 2020/2021 e borse di studio statali ex d.lgs. 63/2017 a.s. 2019/2020: impegno della spesa di euro 840,00 € a favore di Edenred Italia s.r.l. terzo provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DIRITTO ALLO STUDIO

Richiamato il decreto del 24 luglio 2020, n. 9016 con cui:

- sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria relativa all'avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte delle famiglie di Dote scuola – Materiale didattico e Borse di Studio statali;
- si è stabilito in euro 210,00 il valore unitario di ciascun contributo;

Rilevato che:

- risultano formalmente ammissibili ulteriori n. 2 domande ID 2173625 (n. 3 studenti) e ID 2096448 (n. 1 studente), presentate nei modi e nei tempi previsti dal bando, che hanno necessitato di intervento informatico per meri problemi tecnici;
- vengono modificati i richiedenti delle domande ID 2166626 e ID 2140272 per decesso del richiedente e attribuzione al genitore superstite;

Dato atto che la d.g.r. XI/2815/2020 di programmazione e i decreti n. 4103/2020, n. 5813/2020 e n. 9016/2020, sono stati pubblicati nell'Amministrazione Trasparente del portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Dato atto di:

- poter impegnare con terzo provvedimento, sul bilancio regionale 2020, per l'erogazione dei contributi a favore dei beneficiari ID 2173625 (n. 3 studenti) e ID 2096448 (n. 1 studente) al capitolo 4.07.203.8437 «Contributi alle famiglie per la fornitura anche in comodato di libri di testo per alunni della scuola secondaria superiore» l'importo di euro 840,00;

Richiamato il decreto 27 giugno 2019, n. 9428 «GECA 1/2019 - Approvazione degli atti di svolgimento della procedura aperta per l'appalto del servizio di erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della Dote scuola per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. Aggiudicazione in favore di Edenred Italia srl con sede in Milano – Via G.B. Pirelli, 18 - Codice CIG 7772140CD0» e il relativo contratto di appalto sottoscritto in data 06 agosto 2019 Repertorio N. 4459/UR;

Ritenuto, conseguentemente, di affidare a Edenred Italia s.r.l. la messa a disposizione a favore dei beneficiari, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mediante emissione di buono digitale o cartaceo secondo le modalità previste dal contratto, gli importi di euro 210,00 per ciascuno, finalizzati all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica e spendibili entro la scadenza del 31 gennaio 2021 presso la rete distributiva affiliata al gestore del servizio;

Precisato che la scadenza dell'obbligazione (di cui all'art. 14, c. 2, lett. c del Regolamento di contabilità) coincide con il momento dell'emissione del buono, che è immediatamente utilizzabile dal beneficiario;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed

è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione.

Richiamate:

- la DGR 23 dicembre 2019, n. 2731 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022 - Piano alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 - Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house-prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26, «Bilancio di previsione 2020/2022»;
- il decreto del Segretario Generale 31 dicembre 2019, n. 19178 «Bilancio finanziario e gestionale 2020-2022»;

Richiamato inoltre:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Il Provvedimento organizzativo 2018 - XI Legislatura» e la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento organizzativo 2018» che ha approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della Giunta regionale;
- il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 14 gennaio 2020, n. 239, con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2020-2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Dato atto che contestualmente alla data di adozione dell'atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di euro 840,00 a favore di EDENRED ITALIA S.R.L. (cod. 69473), imputato al capitolo di spesa 4.07.203.8437 dell'esercizio finanziario 2020, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

2. di stabilire che Edenred Italia s.r.l. proceda alla messa a disposizione a favore dei suddetti beneficiari, mediante emissione di buoni digitali o cartacei, del valore di 210,00 euro per ciascuno dei beneficiari di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del provvedimento, finalizzati all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica e spendibili entro la scadenza del 31 gennaio 2021 presso la rete distributiva affiliata al gestore del servizio;

3. di stabilire che ai soggetti beneficiari venga inviata puntuale e tempestiva comunicazione circa la disponibilità dei buoni, da parte di Edenred Italia s.r.l., secondo le modalità contrattuali previste;

4. di dichiarare, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

5. di dichiarare altresì che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Paolo Diana

**ALLEGATO A - ELENCO BENEFICIARI DOTE SCUOLA - MATERIALE DIDATTICO A.S. 2020/2021
FINANZIATI CON TERZO PROVVEDIMENTO**

	ID DOMANDA	CLASSE BENEFICIARIO	SCUOLA INDICATA NELLA DOMANDA	CONTRIBUTO
1	2096448	1	Secondaria Primo Grado - Italo Calvino	210,00 €
2	2173625	1	Secondaria Primo Grado - Savoia - Nullo	210,00 €
3	2173625	2	I.T. Economico - Belotti	210,00 €
4	2173625	2	I.T. Economico - Belotti	210,00 €

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.s. 13 novembre 2020 - n. 13790

Rettifica al decreto n. 13762 del 12 novembre 2020 «Nuove determinazioni in ordine all'avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la realizzazione dei piani integrati di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Adulti e minori - Art. 2 legge regionale 25/2017- ex d.d.s 13688/2018 connesse alla proroga dello stato di emergenza COVID 19» - per mero errore materiale

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

Visto il decreto 13762 del 12 novembre 2020 «Nuove determinazioni in ordine all'avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinari per la realizzazione dei piani integrati di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria- adulti e minori- art. 2 legge regionale 25/2017 connesse alla proroga dello stato di emergenza COVID-19»;

Considerato che, in tale provvedimento, si definisce che, nel caso di comprovata impossibilità a garantire il raggiungimento dei risultati previsti nei termini indicati in fase di approvazione del piano, viene definita una ulteriore proroga, fino ad un massimo di mesi 6, indicando quale data ultima il 30 giugno 2020, anziché il 30 giugno 2021, per mero errore materiale;

Ritenuto di dover rettificare il decreto di cui sopra modificando il punto 2 del decretato come segue: « di prorogare , a seguito di esplicita e motivata richiesta da parte dell'ente capofila del piano integrato, i termini di conclusione delle attività fino ad un massimo di 6 mesi, ovvero fino al 30 giugno 2021 e i termini di rendicontazione finale nei 60 gg successivi, così come da allegato 1) - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento»;

Considerato che il termine del 30 giugno 2020 viene riportato, per mero errore materiale, nell'allegato 1), e che lo stesso viene rettificato come segue «Fatto salvo quanto fin qui detto, nel caso di comprovata impossibilità a garantire il raggiungimento dei risultati previsti in fase di approvazione del piano, gli enti potranno, avvalersi di una ulteriore proroga, fino ad un massimo di mesi 6, ovvero fino al 30 giugno 2021»;

Valutato di approvare nuovamente il sopra citato allegato 1, tenuto conto delle correzioni apportate a seguito di mero errore materiale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni dei vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i primi provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale dell'XI Legislatura con i quali:

- è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;
- è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Innovazione Sociale a Marta Giovanna Corradini per le materie oggetto del presente provvedimento, con d.g.r. n. 3513 del 5 agosto 2020;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rettificare il decreto 13762 del 12 novembre 2020 «Nuove determinazioni in ordine all'avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinari per la realizzazione dei piani integrati di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria- adulti e minori- art. 2 legge regionali 25/2017 connesse alla proroga dello stato di emergenza COVID-19», modificando il punto 2 del decretato come segue: « di prorogare , a seguito di esplicita e motivata richiesta da parte dell'ente capofila del piano integrato, i termini di conclusione delle attività fino ad un massimo di 6 mesi, ovvero fino

al 30 giugno 2021 e i termini di rendicontazione finale nei 60 gg successivi, così come da allegato 1) - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento»;

2. di rettificare l'allegato 1) come segue «Fatto salvo quanto fin qui detto, nel caso di comprovata impossibilità a garantire il raggiungimento dei risultati previsti in fase di approvazione del piano, gli enti potranno, avvalersi di una ulteriore proroga, fino ad un massimo di mesi 6, ovvero fino al 30 giugno 2021»;

3. di approvare l'allegato 1) , tenuto conto delle correzioni apportate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente atto ai beneficiari e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

5. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013

La dirigente
Marta Giovanna Corradini

_____ . _____

Allegato 1)

Nell'ambito dell' "Avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la realizzazione del piano integrato di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria- adulti e minori art.2 legge regionale 25/2017, di cui al decreto 13688/2018 sono stati cofinanziati piani di intervento integrati e complementari finalizzati alla realizzazione di percorsi di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e di supporto alla famiglia e interventi a favore di persone autori di violenza domestica e familiare. I piani di intervento della durata complessiva di 24 mesi, nel corso del mese di aprile 2020, a seguito della fase di emergenza sanitaria, sono stati oggetto di misure di "adattamento", allo scopo di continuare ad assicurare la loro realizzazione, in coerenza con le finalità e i risultati attesi a suo tempo approvati e la loro scadenza è stata prorogata a tutto il 31.12.2020 (decreto n. 4151/2020).

Il quadro più recente, così come riportato nella linee operative emanate dal Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria, nelle indicazioni urgenti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nonché con quanto stabilito dall'UIPE di Milano, come indicazioni operative per tutti gli UEPE lombardi, comporta delle attente riflessioni nella gestione delle attività, con attenzione a mettere in atto tutte le soluzioni possibili al fine di non incorrere nel grave rischio di "un distanziamento sociale".

Nonostante le condizioni particolari, infatti, è importante condividere che i valori e principi fondanti il lavoro di ciascuno, non sono mutati ma, semmai, rendono necessario sperimentare differenti modalità di interventi.

In ragione di quanto sopra detto e dell'avvicinarsi della scadenza delle progettualità in essere, fissata nel 31.12. 2020, gli enti capofila e le rispettive reti, sono invitati a :

- verificare la fattibilità di tutte le azioni presenti nel piano di intervento in essere per consentire il conseguimento degli obiettivi e dei risultati previsti;
- adottare tutte le misure idonee per garantire la continuità delle azioni avviate e in fase di realizzazione, ancorchè con diversi strumenti e modalità operative, individuando tutte le soluzioni possibili che prevedono il ricorso all'utilizzo di modalità operativa a distanza, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, come già contenuto nelle determinazioni emesse nei primi giorni di aprile e sopra richiamate;

Nello specifico dei piani di inclusione attiva, si invita a:

- proseguire nelle attività di natura formativa e di tirocinio, con possibilità individuazione di contenuti diversi da quelli originariamente previsti, adottando moduli brevi. Nello specifico si invita, alla realizzazione di corsi dedicati all'uso delle tecnologie digitali, organizzazioni di spazi per attività in remoto, acquisizione di competenze tecniche e certificate;

Si riporta qui di seguito quando indicato dalla Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro e presente sul portale:

“....Con l'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020, si evidenzia che i "corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza". E' necessario prestare attenzione ai seguenti punti:

- **fino al 3 dicembre 2020 sono efficaci le disposizioni del DPCM** che, all'art.1, richiama i corsi di formazione consentiti in presenza. Per gli altri corsi di formazione, gli enti accreditati possono erogare le lezioni teoriche in modalità e-learning, secondo le indicazioni contenute nei decreti n.4160 del 3 aprile 2020 e n. 9462 del 3 agosto 2020, mentre sono sospese le attività di laboratorio e pratiche e gli esami.
- **fino al 31 gennaio 2021** è possibile organizzare esami online solo per le tipologie di corsi individuate dal decreto n.6283 del 27 maggio 2020”.

- nel caso di impossibilità alla realizzazione dei tirocini avviati, è possibile prevedere una riconversione del 30% della quota mensile ipotizzata in sede progettuale, per persona, che può aumentare fino ad massimo dell'80% qualora la persona è nelle condizioni di non poter continuare il percorso propedeutico all'inserimento lavorativo, tenuto conto della situazione di particolare fragilità derivante da situazione di salute e/o per effetto della chiusura delle attività stessa nonché della decisione del soggetto ospitante di non prevedere lo stato di sospensione.

Si specifica che tale riconversione potrà prevedere sistemi prepagati, (per abbonamenti/ricariche telefoniche, uso di strumento per i percorsi a distanza, o altro che sia funzionale alla gestione della quotidianità all'interno di un percorso di inclusione sociale) sia che la persona sia all'interno che all'esterno dell'IP o presso strutture comunitarie e di accoglienza temporanea, come già contenuto nelle determinazioni emesse nei primi giorni di aprile e sopra richiamate;

- individuare possibili livelli di priorità in ragione delle condizioni in cui si trova il contesto in cui si opera, in ordine a:
 - o potenziamento degli interventi di supporto individuali
 - o potenziamento delle attività di supporto motivazionale e implementazione di soft skills e degli interventi di natura psico socioeducativa a distanza;
 - o azioni di peer tutoring e di supporto agli operatori penitenziari;
 - o azioni di carattere narrativo mirata ad attivare un dialogo nel raccontare sia da parte degli operatori che delle persone che vivono l'esperienza di aiuto, dando voce alle esperienze di lavoro e di aiuto;

Nello specifico dei piani di supporto alla famiglia e prevenzione e trattamento dell'autore di reato di violenza familiare e domestica e loro famiglie, si invita a:

- garantire il mantenimento del contatto telefonico, sostituendo le attività di gruppo in presenza con gruppi virtuali, sostegno da remoto, attività di ascolto e di supporto interpersonale, necessario per proseguire il percorso di sostegno sociale e psicologico, in essere;
- laddove il contatto da remoto non viene adottato per oggettivo impossibilità, si chiede di adottare strumenti di scrittura sia epistolare che narrativa;
- garantire l'attenzione ai membri nel nucleo familiare con particolare attenzione alla presenza di minori e di situazioni di particolare fragilità;
- incentivare azioni di carattere narrativo anche da parte degli operatori, dando voce alle esperienze di lavoro e di aiuto.

E' inoltre raccomandata una adeguata e attenta informazione al fine di "accompagnare" le singole persone e i contesti familiari, ai servizi presenti sul territorio di riferimento, a fronte dei bisogni che si evidenziano (aiuto alimentare, economico ecc.).

In ragione di quanto sopra declinato, ciascun ente capofila, dovrà, nel caso di verificata impossibilità a proseguire in tutte le azioni presenti nel piano di intervento approvato e aggiornato, presentare un ulteriore aggiornamento del piano di lavoro a tutto il 31.12.2020, **entro il 20 novembre, via pec** all'indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it, specificando come oggetto l'ID progetto – area carcere. Il piano di lavoro dovrà:

- identificare le modifiche al piano di lavoro in relazione alle attività aggiunte/interrotte/potenziare, descriverne le motivazioni alla base delle modifiche proposte e le caratteristiche nonché le tempistiche di svolgimento;
- aggiornare il piano dei conti in caso di spostamento di variazione dei costi in corrispondenza delle diverse macro voci di spesa previste.

In deroga a quanto previsto al punto 8 delle "indicazioni per la rendicontazione" di cui al decreto 4938/2019, in merito alle variazioni oggetto di richiesta di autorizzazione, si precisa che non è necessario richiedere la stessa ai fini dell'ammissibilità della spesa, tuttavia è obbligatorio procedere alla comunicazione nei termini indicati. Gli uffici regionali si riservano di verificare la conformità delle modifiche proposte a quanto sopra previsto e la loro coerenza con le finalità e i risultati attesi dai progetti.

La documentazione trasmessa dovrà essere tenuta agli atti dal Capofila e sarà inoltre oggetto di trasmissione attraverso il sistema informativo Bandi Online in occasione della rendicontazione finale.

Fatto salvo quanto fin qui detto, nel caso di comprovata impossibilità a garantire il raggiungimento dei risultati previsti in fase di approvazione del piano, gli enti potranno, **avvalersi di una ulteriore proroga, fino ad un massimo di mesi 6, ovvero fino al 30 giugno 2021.**

In tal caso, al piano di lavoro aggiornato dovrà essere allegata **la lettera di richiesta di proroga** con indicazione delle modalità che si attiveranno al fine della chiusura della attività sospese.

La mancata richiesta di proroga comporta l'estinzione dell'obbligazione per la parte residua non spesa.

Tutti i documenti sopra citati dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'ente capofila o da un suo delegato, allegando documento di identità.

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 13 novembre 2020 - n. 13794

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 16.10.02 progetti integrati d'area - Concessione proroga per la presentazione dell'inizio lavori e dei progetti esecutivi dei beneficiari delle domande ammesse a contributo dell'operazione 7.5.01

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Visti i decreti:

- n. 7865 del 29 giugno 2017 con il quale sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione dei progetti integrati d'area relativi all'Operazione 16.10.02 «Progetti integrati d'area» (P.I.A.) del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;
- n. 7825 del 29 maggio 2018 di approvazione degli esiti istruttori dei progetti integrati d'area;
- n. 9202 del 25 giugno 2018 e n. 14253 del 5 ottobre 2018, rispettivamente di approvazione e modifica delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di contributo relative alle operazioni attivate nei progetti integrati d'area ammessi a finanziamento con decreto n. 7825 del 29 maggio 2018;
- n. 16569 del 14 novembre 2018 di proroga dei termini per la presentazione delle domande e dei conseguenti adempimenti, previsti dalle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di contributo relative alle operazioni attivate nei progetti integrati d'area ammessi a finanziamento con decreto n. 7825 del 29 maggio 2018;
- n. 18282 del 6 dicembre 2018 di modifica del decreto n. 7825/2018 di approvazione degli esiti istruttori dei Progetti Integrati d'area;
- n. 13019 del 16 settembre 2019 con il quale il Responsabile dell'Operazione 16.10.02 ha confermato n. 11 Progetti integrati d'area;
- n. 13387 del 23 settembre 2019, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 39 del 26 settembre 2019 di approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute a valere sulle Operazioni 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01 collegate all'Operazione 16.10.02;

Richiamato l'Allegato A del decreto n. 9202 del 25 giugno 2018, relativo alle disposizioni attuative per la presentazione delle domande, in particolare per quelle presentate ai sensi delle Operazioni 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01, che prevede che:

- il beneficiario, qualora non l'abbia presentato con la domanda di finanziamento, deve trasmettere all'Amministrazione competente, tramite PEC, il progetto esecutivo, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda;
- il beneficiario, deve presentare la documentazione di Inizio lavori all'Amministrazione competente, nel caso in cui il progetto esecutivo sia già stato presentato con la domanda di finanziamento, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda;

Verificato che, a seguito delle procedure istruttorie e per effetto dei decreti n. 2265 del 24 febbraio 2020 e n. 3597 del 20 marzo 2020, le date previste per la presentazione dei progetti esecutivi e per la presentazione del certificato di inizio lavori sono le seguenti:

- 31 agosto 2020 per la presentazione del progetto esecutivo per il progetto id. 201801053717 Operazione 7.5.01, P.I.A. «Biodistretto dei navigli», beneficiario Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- 30 settembre 2020 per il certificato di inizio lavori per il progetto id. 201801062100 Operazione 7.5.01, P.I.A. «Agricoltura dei monaci - Agricola 2000», beneficiario Comune di Morimondo;
- 3 novembre 2020 per il certificato di inizio lavori per il progetto id. 201801061142 Operazione 7.5.01 - P.I.A. «Agricoltura sostenibile e valorizzazione delle risorse naturali nella fascia dei fontanili tra Oglio e Serio» - beneficiario Comune di Fontanella;
- 9 novembre 2020 per il certificato di inizio lavori per il progetto id. 201901061139 - Operazione 7.5.01 - P.I.A. «Agricol-

tura sostenibile e valorizzazione delle risorse naturali nella fascia dei fontanili tra Oglio e Serio» - beneficiario Comune di Barbata;

- 13 novembre 2020 - per il certificato di inizio lavori per il progetto id. 201801047591 - Operazione 7.5.01 - P.I.A. BAS-SA BERGAMASCA - beneficiario Comune di Brignano Gera d'Adda,

Preso atto delle comunicazioni pervenute, agli atti dell'Unità Organizzativa Programmazione Comunitaria e Sviluppo rurale:

- Parco Lombardo della Valle del Ticino, con nota del 5 agosto 2020 n. 183834 e successiva 192865 del 31 agosto 2020 di richiesta di proroga per la presentazione del progetto esecutivo motivata dalla necessità di modificare l'iniziale progetto a causa del degrado della situazione strutturale dovuta a fenomeni alluvionali del mese di novembre 2019 e aggravativi nel corso del 2020, che ha permesso solo nel mese di giugno di effettuare i rilievi richiesti;
- Comune di Morimondo, con nota n. 2946 del 30 luglio 2020 del 20 gennaio 2020, prot. n. 19356 del 23 gennaio 2020, di richiesta di proroga per la presentazione del certificato di inizio lavori a causa di problematiche di tipo tecnico dovute ad un cedimento spondale che potrebbero portare ad una variante del progetto esecutivo presentato;
- Comune di Fontanella, con nota del 19 giugno 2020 e successiva del 4 settembre 2020, di richiesta di proroga alla presentazione del certificato di inizio lavori, in considerazione dei ritardi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19;
- Comune di Barbata, con nota del 16 luglio 2020 e successiva del 9 settembre 2020, di richiesta di proroga alla presentazione del certificato di inizio lavori, in considerazione dei ritardi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19;
- Comune di Brignano Gera d'Adda, con nota del 10 novembre 2020, di richiesta di proroga alla presentazione del certificato di inizio lavori, in considerazione dei ritardi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19,

sull'Operazione 7.5.01 connessa all'operazione 16.10.02 «Progetti integrati d'area» del PSR 2014-2020 della Lombardia, così come previsto dalle disposizioni attuative per la presentazione delle domande approvate con decreto n. 9202 del 25 giugno 2018;

Verificato che i Capofila dei P.I.A. delle domande sopra citate hanno espresso parere positivo alla presentazione delle richieste di proroga per i progetti connessi al proprio P.I.A., con note agli atti della U.O. Programmazione Comunitaria e Sviluppo rurale;

Ritenuto che, anche in qualità di responsabile dell'Operazione 7.5.01 le motivazioni addotte a sostegno delle richieste di proroga inviate, possono essere accoglibili;

Preso atto del decreto della Direzione Generale Agricoltura n.13415 del 21 settembre 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni», da ultimo aggiornato con decreto n. 10743 del 16 settembre 2020, con il quale è approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazioni, tra le quali l'Operazione 7.5.01;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Programmazione Comunitaria e Sviluppo rurale individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. XI/2190 del 30 settembre 2019

DECRETA

1. di concedere una proroga sino al 30 novembre 2020, per la presentazione del progetto esecutivo, al Parco Lombardo della Valle del Ticino, domanda n. 201801053717 Operazione 7.5.01, connesso all'operazione 16.02.01 - P.I.A. «Biodistretto dei navigli»,

2. di concedere una proroga alla presentazione del certificato di inizio lavori ai beneficiari così come di seguito elencati:

- proroga sino al 31 dicembre 2020 al Comune di Morimondo - domanda n. 201801062100, Operazione 7.5.01, connesso all'Operazione 16.10.02 - P.I.A. «Agricoltura dei monaci - Agricola 2000»,
- proroga sino al 3 dicembre 2020 al Comune di Fontanella - domanda n. 201801061142, Operazione 7.5.01, connesso al P.I.A. «Agricoltura sostenibile e valorizzazione delle risorse naturali nella fascia dei fontanili tra Oglio e Serio» - beneficiario Comune di Fontanella,

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

- proroga sino al 9 dicembre 2020 al Comune di Barbata – domanda n. 201901061139, Operazione 7.5.01, connesso al P.I.A. «Agricoltura sostenibile e valorizzazione delle risorse naturali nella fascia dei fontanili tra Oglio e Serio»;
- proroga sino all'11 febbraio 2021 al Comune di Brignano Gera d'Adda – domanda n. 201801047591, Operazione 7.5.01, connesso al P.I.A. «Bassa Bergamasca»;

3 di confermare per le domande sopra elencate, la data di conclusione dei procedimenti, già comunicata in fase di ammissibilità del contributo.

4 di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai richiedenti il presente provvedimento;

5 di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale (www.psr.regione.lombardia.it);

Il dirigente
Andrea Massari

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 4 novembre 2020 - n. 13297

Approvazione del decimo elenco di domande ammesse e non ammesse al contributo previsto con il bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con dduo 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Accertamento dell'entrata relativa al finanziamento di competenza statale e contestuale impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi previsti

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Premesso che:

- l'art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblici entro il 31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione volontaria, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
- con decreto dell'8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha approvato il terzo Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, e ha indicato i requisiti da rispettare nell'emanazione delle misure regionali di incentivazione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto interdirettoriale del 23 novembre 2018, ha approvato i programmi di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnando a quest'ultima un cofinanziamento di € 1.567.125;

Richiamata la d.g.r. 2479 del 18 novembre 2019 con cui:

- a) è stata approvata la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico che definisce in modo dettagliato le condizioni da rispettare per l'attuazione del bando, assegnando a quest'ultimo una dotazione finanziaria complessiva di € 2.238.750,00 (di cui € 1.567.125 finanziati dallo Stato e € 671.625,00 finanziati da Regione Lombardia);
- b) è stato disposto di finanziare la suddetta spesa imputando la quota di competenza statale sul capitolo 013257 e la quota di competenza regionale sul capitolo 014535, ripartendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;
- c) è stato disposto di attuare la misura di cui trattasi nel rispetto del regolamento (CUE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Visto il bando regionale approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato con decreto 4108 del 2 aprile 2020, e relativo alla misura di cui sopra;

Dato atto che:

- i precedenti elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui sopra sono stati approvati con i decreti n. 4363, 5111, 6734, 7319, 9419, 9875, 10517, 11541 e 12468 del 2020;
- dopo l'approvazione del decreto n. 12468 del 21 ottobre 2020 sono pervenute cinque nuove richieste di contributo e che è necessario disporre in merito alla loro ammissibilità, dal momento che l'art. C2 del bando prevede che la risposta regionale venga comunicata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;

Rilevato che:

- quattro delle domande pervenute, in base alle dichiarazioni e alla documentazione presentata, risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando e comportano contributi per un totale di € 43.200,00 come indicato nell'allegato A del presente atto; mentre una domanda è stata respinta per i motivi indicati nell'allegato B del presente atto;
- alla data odierna, tenendo conto dei contributi assegnati

con i precedenti decreti e con l'attuale provvedimento, i contributi complessivamente assegnati corrispondono a € 390.076,50 a fronte dello stanziamento di € 2.238.750,00, previsto dal bando;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020 - 2022, confermando l'allocazione delle risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi sui capitoli 13257 e 14535 del bilancio 2020 e 2021;

Ritenuto di ammettere al contributo di cui sopra le imprese di cui all'allegato A e di impegnare a favore delle medesime la spesa necessaria per la successiva liquidazione del contributo, nel presupposto che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal bando;

Dato atto che la spesa complessiva di € 43.200,00 deve essere:

- per l'importo di € 30.240,00 (che corrisponde alla quota del 70% di competenza statale) accertata sul capitolo di entrata 013256 e impegnata, ripartendola tra i vari beneficiari, sul capitolo di spesa 013257;
- per l'importo di € 12.960,00 (che corrisponde alla quota del 30%, di competenza regionale) impegnata sul capitolo 014535, ripartendola tra i vari beneficiari;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice TER. 1701. 226 («Incremento delle diagnosi energetiche e dell'adesione alla norma Iso 50001 da parte delle piccole e medie imprese»).

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Clima e Qualità dell'Aria, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)».

DECRETA

1. di approvare il decimo elenco delle domande pervenute alla data di approvazione del decreto n. 12468 del 21 ottobre 2020 alla data odierna, dando atto che le domande ammesse e non ammesse al contributo di cui in premessa sono indicate rispettivamente negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 2. di dare atto che le domande ammesse, indicate nell'allegato A, prevedono l'assegnazione di contributi per la somma complessiva di Euro 43.200,00;

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

3. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECO-NOMICO	249230	2.0101.01.13256	30.240,00	0,00	0,00

4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
RO-RA S.R.L.	996846	17.01.104.13257	11.200,00	0,00	0,00
VALVOSANITARIA BUGATTI - S.P.A.	786663	17.01.104.13257	5.600,00	0,00	0,00
MECMOTIVE SRL	996924	17.01.104.13257	11.200,00	0,00	0,00
PORADA ARREDI S.R.L.	996925	17.01.104.13257	2.240,00	0,00	0,00
RO-RA S.R.L.	996846	17.01.104.14535	4.800,00	0,00	0,00
VALVOSANITARIA BUGATTI - S.P.A.	786663	17.01.104.14535	2.400,00	0,00	0,00
MECMOTIVE SRL	996924	17.01.104.14535	4.800,00	0,00	0,00
PORADA ARREDI S.R.L.	996925	17.01.104.14535	960,00	0,00	0,00

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, direzione generale MEREEN, Divisione VII «efficienza energetica e risparmio energetico»

7. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

— • —

Allegato A: elenco PMI ammesse al contributo										
idPratica	Cod. ben.	CF	P.IVA	Denominazione PMI	Contributo per	Contributo Ammesso	Comune PMI	Nr. sedi operative*	COR	Nota
2353608	996846	02646440160	02646440160	RO-RA S.R.L.	certificazione Iso 50001	€ 16.000,00	Castelli Calepio	1	3273324	
2389596	786663	00278280177	00278280177	VALVOSANITARIA BUGATTI SPA	diagnosi energetica	€ 8.000,00	Castegnato	1	3273343	
2407903	996924	02538360989	02538360989	MECMOTIVE SRL	certificazione Iso 50001	€ 16.000,00	Villa Carcina	1	3273356	
2410836	996925	00227270139	00227270139	PORADA ARREDI S.R.L.	diagnosi energetica	€ 3.200,00	Cabiate	1	3273429	

*numero sedi operative per le quali è richiesto il contributo

€ 43.200,00

Allegato B: elenco PMI non ammesse al contributo						
idPratica	CF	P.IVA	Denominazione PMI	Motivo inammissibilità	Comune PMI	Nr. sedi operative
2408337	03254050960	03254050960	INGE S.P.A.	La documentazione presentata in relazione ai costi per la certificazione Iso 50001 non rappresenta un preventivo di spesa ma un'obbligazione già sottoscritta da entrambe le Parti il 27/10/2020. Pertanto, non è rispettata la prescrizione di cui al punto "C.1 Presentazione delle domande" del bando. Ne consegue il respingimento della domanda senza possibilità di poterla ripresentare.	Garbagnate Milanese	1

D.d.s. 11 novembre 2020 - n. 13670

CEPAV 2 - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero ambientale «Landfill mining» della ex discarica di Inerti sita in comune di Lonato del Garda (BS) - Località Faccendina, nell'ambito delle attività necessarie alla realizzazione della linea A.V. /A.C. Torino - Venezia tratta Milano - Verona - lotto funzionale Brescia est-Verona E svolgimento di campagna di attività di recupero dei rifiuti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
- la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, «Approvazione degli schemi d'istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione ambientale»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, «Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461»;
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990 avente per oggetto: «Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) [...]» ed in particolare l'art. 21 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
- il d.d.g. 25 agosto 2020 - n. 9972 «Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 - Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009»;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il consorzio CEPV2, con nota prot. reg. n. T1.2020.0019516 del 12 maggio 2020, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 per il recupero Ambientale «Landfill Mining» di parte della ex discarica di inerti sita in Comune di Lonato del Garda (BS) - località Faccendina, nell'ambito delle attività necessarie alla realizzazione della linea A.V. /A.C. Torino - Venezia tratta Milano - Verona - lotto funzionale Brescia Est-Verona e svolgimento di campagna di attività di recupero dei rifiuti;

Atteso che il procedimento amministrativo è stato avviato dalla Struttura Autorizzazioni Ambientali della Direzione Generale Ambiente e Clima, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/90, con nota in atti reg. prot n.T1.2020.0023074 del 09 giugno 2020;

Preso atto degli esiti della conferenza dei servizi del 25 giugno 2020, conclusasi con la richiesta di integrazioni e di cui si riporta uno stralcio:

«Regione Lombardia introduce la riunione, convocata con nota prot. T1.2020.0023074 del 9 giugno 2020.

La ditta presenta il progetto di intervento previsto sulla linea AV-AC Brescia est - Verona che prevede il taglio della discarica di inerti Feralpi spa, la messa in sicurezza e l'intervento di rimozione dei rifiuti. Questa attività di landfill mining prevede operazioni di vagliatura finalizzate alla separazione delle diverse frazioni escavate per un successivo invio a impianti esterni di trattamento dei rifiuti.

Da un confronto tra gli enti, si ritiene quindi opportuna l'attribuzione delle operazioni R12/D13 oltre alla R13 già richiesta.

Ats chiede chiarimenti sulle misure mitigative in particolare in fase di cantiere, sulle operazioni di vagliatura, per valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni residenti, se sono previsti sistemi di monitoraggio relativi a emissioni in atmosfera (in termini di polveri totali e polveri sottili

PM10, PM2,5); impatti relativi ai mezzi di cantiere (emissioni di gas di scarico veicolare e dai macchinari utilizzati, e rumori). Per quanto riguarda il rumore chiede di prestare attenzione alla presenza di eventuali recettori sensibili a livello dei quali effettuare le operazioni di monitoraggio.

In relazione al monitoraggio la ditta precisa che esiste un progetto di monitoraggio ambientale dell'opera condiviso con ARPA Lombardia, ARPA Veneto, supervisionato periodicamente all'interno dell'osservatorio ambientale dell'opera. La ditta recepisce inoltre le richieste integrative di monitoraggio delle acque sotterranee effettuate da parte di ARPA dipartimento di Brescia.

La ditta specifica che già all'interno della delibera CIPE 42/17 recepisce la VIA sull'opera, gli approfondimenti analitici sulla matrice suolo e acque sotterranee sono stati effettuati in contraddittorio con ARPA Dipartimento di Brescia. Secondo il parere VIA-VAS 2988/2019 le attività all'interno delle aree di cantiere potranno essere svolte con frantoio mobile o altre idonee attrezzature (vagli e similari).

Per quanto riguarda la viabilità segnala che ci saranno una serie di piste di cantiere realizzate secondo quanto previsto dalla cantierizzazione e verificato all'interno dello studio del traffico, con riferimento alla VIA.

Per quanto riguarda l'impatto acustico la ditta chiarisce che è stato prodotto specifico documento (allegato 9) documento previsionale sull'impatto acustico nella fase di cantierizzazione nel landfill mining. Viene specificato che sono stati stimati circa 30 camion al giorno e verranno usati solo mezzi classificati EURO 6.

Il Comune di Lonato chiede chiarimenti sulla gestione delle acque di percolamento dell'area di vagliatura affinché non arrivino nella rete delle acque di prima pioggia; chiede inoltre di avere garanzie sulla corretta gestione delle acque di seconda pioggia, nonché di conoscere l'ubicazione del cannon fog in planimetria.

Regione Lombardia comunica che l'autorizzazione allo scarico sarà rilasciata all'interno dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 sulla base degli esiti istruttori specifici che saranno forniti dalla Provincia di Brescia.

La Provincia segnala che sul proprio sito è presente la modulistica necessaria per potersi esprimere relativamente all'autorizzazione allo scarico, previa verifica di quanto già trasmesso dalla ditta all'allegato 11 e al capitolo 5 della relazione tecnica.

Il Comune chiede se sia possibile avere la tracciabilità delle scorie in uscita dall'impianto di destino.

La ditta specifica che i rifiuti andranno a discariche o ad impianti di recupero autorizzati con autorizzazione ordinaria.

Inoltre il comune chiede il cronoprogramma aggiornato come previsto dal proprio provvedimento di presa d'atto del 10 marzo 2020 prot. 8889.

Per il cronoprogramma la ditta chiarisce che sarà fornito in aderenza a quanto sopra riportato e agli esiti della conferenza odierna.

Conclusioni:

La Provincia si riserva di verificare se la documentazione presentata per l'autorizzazione allo scarico delle acque sia completa; qualora risultasse necessario verrà richiesta integrazione.»

Vista la nota prot. T1.2020.0029314 del 22 luglio 2020 con la quale la ditta ha trasmesso integrazioni relative alle modalità di stoccaggio;

Vista la nota prot. n.T1.2020.0033746 del 1 settembre 2020 con la quale la Provincia di Brescia ha trasmesso l'assenso in merito agli scarichi in corpo idrico superficiale;

Considerata la nota di Regione Lombardia prot. T1.2020.0048606 del 28 ottobre 2020 con la quale si chiedeva agli enti di esprimere pareri o osservazioni relativamente all'allegato A;

Vista la nota con integrazioni all'allegato stesso e l'aggiornamento della planimetria dell'impianto, che la ditta ha trasmesso in atti reg.li prot.T1.2020.0050299 del 4 novembre 2020;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazioni all'allegato A da parte degli enti coinvolti nel procedimento;

Preso atto che le modalità di recupero, la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato A (Allegato Tecnico), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che gli impatti derivanti dall'attività di Landfill Mining sono già stati valutati nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale cui è stato sottoposto il progetto di realizzazione della linea A.V. /A.C. Torino - Venezia tratta Milano - Verona, all'interno del quale era già previsto il LFM in discussione, con parere del Ministero dell'Ambiente -Commissione Tecnica VIA e VAS n.1767 del 17 aprile 2015;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il consorzio CEPV 2 per il recupero ambientale «Landfill Mining» di parte della ex discarica di inerti sita in Comu-

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

ne di Lonato del Garda (BS) - località Faccendina, nell'ambito delle attività necessarie alla realizzazione della linea A.V. /A.C. Torino - Venezia tratta Milano - Verona - lotto funzionale Brescia Est-Verona e svolgimento di campagna di attività di recupero dei rifiuti;

Dato atto che, rispetto al termine di 150 giorni previsto dal d.lgs. 152/06, il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 122 giorni a far luogo dalla data di perfezionamento della domanda, detratti i giorni di sospensione dei termini per la trasmissione delle integrazioni da parte della ditta;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1, della l.r. 17/2014;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'obiettivo Ter 09.02 punto 195.1 «Atti tecnici di indirizzo finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali per specifici settori produttivi e la razionalizzazione dei controlli ambientali di competenza (emissioni in atmosfera, valutazioni ambientali, gestione rifiuti, aia)»;

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, il consorzio CEPAV 2 per il recupero ambientale «Landfill Mining» di parte della ex discarica di inerti sita in Comune di Lonato del Garda (BS) - Località Faccendina, nell'ambito delle attività necessarie alla realizzazione della linea A.V. /A.C. Torino - Venezia tratta Milano - Verona - lotto funzionale Brescia Est-Verona e svolgimento di campagna di attività di recupero dei rifiuti, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, nonché secondo le planimetrie predisposte in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del medesimo decreto ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Brescia, che può avvalersi del dipartimento A.R.P.A. Competente per territorio, cui spetta in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;

4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente atto;

5. di determinare in €129.526,56 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle operazioni di seguito riportate:

- La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04; la durata di tale fideiussione dovrà essere di almeno 2 anni e la mancata presentazione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

6. di dare atto che l'autorizzazione diverrà efficace dall'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente ;

7. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata a CEPAV 2, al Comune di Lonato del Garda, alla Provincia di Brescia, ad ARPA Dipartimento di Brescia, ad ATS Brescia;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL ad esclusione dell'allegato tecnico, che sarà pubblicato sul portale web di Direzione, nella sezione Rifiuti;

9. di rendere noto che avverso il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Annamaria Ribaudo

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Atto di Promovimento 31 luglio 2020, n. 63
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 63 del 31 luglio 2020 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

RICORSO EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE

per

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturasta.to.it), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 legalmente domicilia;

Contro

la Regione Lombardia (c.f. 80050050154), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia, 1

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

della legge regione Lombardia n. 11 del 21 maggio 2020 - «Legge di semplificazione 2020», limitatamente all'art. 20, comma 1, come da delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2020.

Sul B.U.R. Lombardia del 25 maggio 2020, supplemento n. 22, è stata pubblicata la legge regionale della Lombardia 21 maggio 2020 n. 11 - «Legge di semplificazione 2020». Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nella disposizione supra indicata, e propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della Legge Regione Lombardia 21 maggio 2020, n. 11, per contrasto con gli articoli 97, 117, secondo comma, lettera m) e lettera s) Cost., in riferimento all'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 127 del 2017 (norma interposta).

L'art. 20 della Legge della Regione Lombardia n. 11 del 2020 reca disposizioni contrastanti con la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.), comportando l'esercizio di una potestà legislativa regionale non finalizzata alla mera semplificazione del procedimento autorizzatorio, e travalicando così l'ambito di competenza costituzionalmente assegnato alle regioni.

Questa la norma impugnata:

«Art. 20. Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle AIA a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT. In vigore dal 26 maggio 2020.

1. Al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché in assenza di modifiche che implicino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale».

Come si legge, l'art. 20, comma 1, prevede che al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT (best available techniques - migliori tecniche disponibili) ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - purché in assenza di modifiche che implicino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA - la conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.

Tale previsione normativa non risulta coerente con le norme statali - in particolare con l'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 127 del 2017 - che, al contrario, impongono espressamente il ricorso alla modalità sincrona per le conferenze di servizi AIA.

L'art. 29-quater, infatti, al comma 5 («5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni») richiama espressamente il solo art. 14 ter («conferenza simultanea») e non il 14-bis («conferenza semplificata»), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciò posto, la disciplina generale della conferenza di servizi, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante «Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124», rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, come chiarito dall'art. 29, comma 2-ter, della stessa legge n. 241 del 1990.

Essa, pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2-quater, della suddetta legge n. 241 del 1990, prevale sulle discipline legislative regionali, non potendo le regioni stesse e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, bensì ulteriori livelli di tutela. Con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 127 del 2016 la conferenza di servizi decisoria può svolgersi di norma in forma semplificata e in modalità «asincrona», ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazione e delle determinazioni: il relativo procedimento è delineato dal nuovo art. 14 bis, della legge n. 241/1990.

Fuori dalle ipotesi considerate, è prevista, poi, la conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, con riunione in presenza delle diverse amministrazioni coinvolte. Tale modalità, disciplinata dal nuovo art. 14 ter della legge n. 241/1990, è destinata ad operare, specialmente nei casi di particolare complessità della decisione da assumere.

Con riferimento alle determinazioni assunte all'esito di questo tipo di procedimenti, codesta Corte costituzionale (sentenza n. 147 del 2019) ha chiarito che il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7 del nuovo art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dall'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2017).

Orbene, secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata, per quel che rileva, dall'art. 29-quater, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi dell'anzidetto decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla relativa Parte Seconda, e sono quindi comprensive delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto; hanno, dunque, una natura unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi, che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti.

Posto quanto precede, non può non sottolinearsi che, come anche recentemente affermato da codesta Corte costituzionale, la normativa in tema di VIA/AIA rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

L'unitarietà e l'allocatione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale e rilevanza risponde «ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).

Protezione ambientale comunque rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera s).

* * *

Il rispetto delle suesposte finalità costituisce, inoltre, espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa derivante dall'art. 97 della Costituzione.

La disciplina della VIA/AIA è mossa dalla necessità di affiancare alla tutela ambientale anche la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti che sono espressione del buon andamento dell'azione amministrativa: esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che, incidendo sul relativo procedimento, si riverberano significativamente sul relativo portato, in aperta contraddizione con le scelte del legislatore statale.

In siffatta cornice non è casuale, a tale riguardo, che anche l'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pur riconoscendo uno spazio di intervento alle regioni e province autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d'azione in ambiti specifici e puntualmente precisati.

Fuori da questi ambiti è dunque preclusa alle regioni la possibilità di incidere sul dettato normativo che attiene a siffatti procedimenti unitari autorizzatori così come definiti dal legislatore nazionale, di per sé caratterizzati da specifica complessità.

Per le esposte ragioni, la Legge della Regione Lombardia n. 11 del 2020 limitatamente all'art. 20, comma 1, risulta costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 97, 117, comma secondo, lettera m) ed s), Cost., in riferimento all'art. 29 quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 127 del 2017.

* * *

Per questi motivi la suddetta legge regionale viene impugnata, limitatamente alle norme sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

* * *

P.Q.M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 20, comma 1, della legge Regione Lombardia n. 11 del 21 maggio 2020 - «Legge di semplificazione 2020», pubblicata sul B.U.R. Lombardia del 25 maggio 2020, supplemento n. 22, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 22 luglio 2020, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2020;
2. legge regionale Lombardia n. 11 del 21 maggio 2020, pubblicata sul B.U.R. Lombardia del 25 maggio 2020, supplemento n. 22.

Roma, 24 luglio 2020

L'avvocato dello stato:
Generoso Di Leo
Il vice avvocato generale:
Ettore Figliolia

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 166 del 10 novembre 2020

Attività di controllo ex-post sui contributi per l'autonoma sistemazione ai sensi dell'ordinanza 15 giugno 2018, n. 393. presa d'atto esito controlli per l'anno 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e, da ultimo, con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Preso atto altresì del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica:

- 27 settembre 2012, n. 4, recante «*Disposizioni in merito al contributo per l'autonoma sistemazione*» con la quale, al

fine di assicurare l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità e per l'intera durata dell'emergenza - il cui termine era allora fissato nel 31 maggio 2013 - venivano disciplinati termini, criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012;

- 14 maggio 2013, n. 18, recante «*Ulteriori disposizioni in merito al contributo per l'autonoma sistemazione - Proroga termini*» con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza delle previsioni relative al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'ordinanza n. 4;
- 24 giugno 2013, n. 22, recante «*Approvazione - FASE 1 - del Piano degli Interventi finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea*» con la quale - fra l'altro - si è disposta la copertura del contributo per l'autonoma sistemazione con risorse afferenti al F.S.U.E., fino al dicembre 2013;
- 22 luglio 2013, n. 24, recante: «*Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1° ottobre 2013, del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- 15 dicembre 2014, n. 76 «*Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1° gennaio 2015, del «Contributo per l'autonoma sistemazione - Anno 2015» dei nuclei familiari tutt'ora sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- 22 settembre 2015, n. 137 «*Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anno 2016» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 1° gennaio 2016*»;
- 18 novembre 2016, n. 267 «*Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anni 2017-2018» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 1° gennaio 2017, nonché per l'esecuzione dei controlli ex-post relativi agli anni 2016-2018*»;
- 15 giugno 2018, n. 393 «*Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anni 2019-2020» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché per l'esecuzione dei controlli ex post relativi agli anni 2019-2020*», con la quale venivano, tra gli altri, regolamentati i criteri per la determinazione e la prosecuzione nell'erogazione del contributo in argomento.

Considerato che all'art.8 dell'Allegato1 alla succitata ordinanza n. 393 sono stati previsti, accanto a quelli già svolti dai Comuni ed utili alla verifica del mantenimento del beneficio, ulteriori controlli, demandati alla Struttura Commissariale, da effettuarsi nel corso degli anni 2020 e 2021, su un campione per singolo anno - pari ad almeno il 10% dei nuclei familiari che siano risultati beneficiari dei contributi per l'autonoma sistemazione in ogni singolo Comune - relativamente ai contributi erogati negli anni 2019 e 2020.

Ricordato che nel corso dell'anno 2019 presso il Comune di Quistello è stata condotta, da parte della Struttura Commissariale, una revisione istruttoria congiunta con i funzionari comunali pienamente assimilabile ad un controllo al 100% dei beneficiari del contributo in argomento e che conseguentemente il Comune di Quistello, se pur per motivazioni diverse, sia già stato *de facto* controllato per l'annualità 2019.

Dato atto che con decreto del Soggetto Attuatore 6 luglio 2020, n. 110:

- è stata stabilita la quota di beneficiari da sottoporre a controllo, pari al 10% - da arrotondarsi per eccesso - sul totale dei beneficiari, distinti per ciascun Comune, con riferimento al 1° bimestre 2019;
- è stata individuata la composizione della Commissione per l'esecuzione delle procedure di estrazione del campione per l'anno 2019, composta da almeno due componenti individuati tra i funzionari della Struttura Commissariale impiegati nella sede di Mantova e da un Sindaco di Comune ter-

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

remotato in qualità di membro esterno, designato in seno al Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto nella persona del Sig. Tiberio Capucci, Sindaco del Comune di Serravalle a Po.

Richiamato il verbale di estrazione del campione da sottoporre a controllo del 20 luglio 2020, con il quale sono stati individuati, mediante estrazione a sorte, i beneficiari da sottoporre a controllo.

Rilevato che il campione esaminato risulta superiore alla percentuale minima del 10% prevista dalla succitata ordinanza n. 393.

Dato atto che i controlli sono stati puntualmente eseguiti nel periodo intercorrente tra il 17 settembre ed il 14 ottobre 2020, redigendo - in contraddittorio con il Comune interessato - una *check-list* di controllo per ogni singola verifica, sottoscritta al termine dalle parti.

Preso atto che con propria nota protocollo n. C1.2020.0003530 del 2 novembre 2020 si è provveduto a trasmettere l'esito dei controlli effettuati al Commissario Delegato.

Ritenuto pertanto opportuno prendere formalmente atto delle risultanze delle attività di controllo eseguite sui beneficiari del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* relative all'anno 2019, così come meglio riportate nell'Allegato «A» al presente Decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Assestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di prendere atto delle risultanze delle attività di controllo eseguite sui beneficiari del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* per l'anno 2019, così come meglio riportate nell'Allegato «A» al presente Decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di inviare copia del presente atto a tutti i Comuni interessati dal procedimento di controllo, nonché al Commissario Delegato;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia* (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

— • —

Allegato A



STRUTTURA COMMISSARIALE
per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012
Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n. 122

ESITO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE
- ANNO 2019-

CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - Anno 2018. ESITO CONTROLLI								
	Comune	Nuclei beneficiari presenti al 1° bimestre 2019	Spesa totale rendicontata	Nuclei beneficiari controllati a campione	Spesa controllata	Data controllo	Esito	Spesa non ammissibile (da recuperare)
1	Borgo Mantovano (Villa Poma)	1	€ 7.200,00	1	€ 7.200,00	5/10/2020	n° operazioni regolari: 1	0
2	Gonzaga	11	€ 56.142,65	2	€ 14.400,00	17/9/2020	n° operazioni regolari: 2	0
3	Moglia	26	€ 106.205,27	3	€ 10.103,22	30/9/2020	n° operazioni regolari: 3	0
4	Pegognaga	1	€ 5.880,00	1	€ 5.880,00	18/9/2020	n° operazioni regolari: 1	0
5	Poggio Rusco	1	€ 1.200,00	1	€ 1.200,00	5/10/2020	n° operazioni regolari: 1	0
6	Quingentole	2	€ 9.600,00	1	€ 4.800,00	2/10/2020	n° operazioni regolari: 1	0
7	San Benedetto Po	1	€ 4000,00	1	€ 4.000,00	30/9/2020	n° operazioni parz. regolari: 1	€ 24.764,51 (dec.1/10/2013)
8	San Giacomo delle Segnate	5	€ 19.209,37	1	€ 1.753,33	14/10/2020	n° operazioni regolari: 1	0
9	San Giovanni del Dosso	2	€ 8.578,57	1	€ 4.800,00	13/10/2020	n° operazioni regolari: 1	0
10	Schivenoglia	1	€ 4.800,00	1	€ 4.800,00	2/10/2020	n° operazioni regolari: 1	0
11	Sermide e Felonica	2	€ 12.000,00	1	€ 7.200,00	29/9/2020	n° operazioni regolari: 1	0
12	Suzzara	1	€ 7.200,00	1	€ 7.200,00	17/9/2020	n° operazioni regolari: 1	0
—	—	Tot. n. 54 nuclei beneficiari	Tot. € 242.015,86	Tot. n. 15 nuclei beneficiari (*)	€ 73.336,55	—	Tot. n° 14 operazioni regolari e n° 1 operazione parzialmente regolare	Tot. € 24.764,51

(*) pari al 27,7 % del totale

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 167 del 10 novembre 2020

Ordinanza commissariale 4 aprile 2016, n. 218 (piano dei controlli). esito attività di controllo ex-post ai sensi dell'ordinanza 22 giugno 2020, n. 580.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e, da ultimo, con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Vista l'ordinanza 4 aprile 2016, n. 218, con la quale è stato approvato il quadro generale relativo al sistema dei controlli, in itinere ed ex post, sulle operazioni finanziate con le risorse finaliz-

zate alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.

Preso atto che, accanto a quelli già svolti in prima istanza dai diversi soggetti istruttori, detta ordinanza n. 218 prevede, in Allegato 1, ulteriori controlli di secondo livello ed ex post, demandati alla Struttura Commissariale – Personale indipendente.

Atteso che nel medesimo Allegato1 vengono pertanto elencate in dettaglio le Ordinanze, e relative percentuali di spesa da campionare, per le quali non sia stata ancora avviata la fase di controllo ex post di secondo livello.

Vista l'ordinanza 22 giugno 2020, n. 580 che individua, tra le Ordinanze a rilievo finanziario da sottoporre a controllo da parte della Struttura Commissariale, le seguenti Ordinanze giunte a conclusione delle operazioni/attività con i rispettivi esiti finali:

Ordinanza/e	Politica di riferimento
23, 74 e 148	Convenzioni Commissario-ANCI Lombardia per l'assistenza tecnica ai Comuni terremotati.
32, 55, 75 e 100	Assunzione di personale aggiuntivo presso gli uffici tecnici comunali, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
96	Acquisizione di supporto tecnico specialistico esterno da parte dei Comuni terremotati per l'espletamento di istruttorie di concessione di particolare complessità.
97	Contributi per spese di trasloco e deposito temporanei di arredi di abitazioni private dichiarate totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
116	Erogazione di contributi ai Comuni per la locazione e l'allestimento di moduli abitativi provvisori o di immobili, adibiti a sedi di uffici pubblici temporanei in attesa del ripristino definitivo delle sedi rese inagibili o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
122	Contributi per l'allestimento di Moduli Abitativi Provvisori da assegnare ai nuclei familiari sgomberati dalle competenti Autorità in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
154	Acquisizione di supporto specialistico esterno da parte dei Sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0,E1,E2 ed E3).

Dato atto che con la medesima Ordinanza venivano approvati i seguenti Allegati:

- Allegato A «Modalità di definizione dei campioni e di esecuzione dei controlli relativi ad alcune Ordinanze con rilievo finanziario indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 218 e le cui operazioni ed attività siano giunte al termine»;
- Allegato B «Check List di controllo»;
- Allegato C «Personale ispettivo addetto ai controlli ex post», individuando nel personale amministrativo della Struttura Commissariale assegnato alla sede di Mantova il personale indipendente da adibire ai controlli ex post in argomento, in quanto non direttamente impiegato nelle ordinarie fasi di controllo istruttorio economico-contabile finalizzato alle liquidazioni dirette da parte del Soggetto Attuatore.

nonché individuata la Commissione per l'esecuzione delle procedure di estrazione del campione, composta da almeno due componenti individuati tra i funzionari della Struttura Commissariale impiegati nella sede di Mantova e da un Sindaco di Comune terremotato in qualità di membro esterno, designato in seno al Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto nella persona del Sig. Tiberio Capucci, Sindaco del Comune di Serravalle a Po.

Richiamati i verbali di estrazione del campione da sottoporre a controllo del 20 luglio 2020, con i quali sono state individuate, mediante estrazione a sorte, le Ordinanze aventi rilievo finanziario n. 23, 32, 96, 97, 116, 122 e 154.

Dato atto che i controlli sono stati puntualmente eseguiti nel periodo intercorrente tra il 17 settembre ed il 21 ottobre 2020, redigendo - in contraddittorio con l'Ente interessato - una *check-list* di controllo per ogni singola verifica, sottoscritta al termine dalle parti.

Preso atto che con propria nota protocollo n.C1.2020.0003604 del 5 novembre 2020 si è provveduto a trasmettere l'esito dei controlli effettuati al Commissario Delegato.

Ritenuto pertanto opportuno prendere formalmente atto delle risultanze delle attività di controllo eseguite sui beneficiari di cui alle predette Ordinanze, così come meglio riportate nell'Allegato «A» al presente Decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Assestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di prendere atto e dichiarare positivamente concluse le attività di controllo di secondo livello ex-post, agite da personale indipendente della Struttura Commissariale, relativamente alle Ordinanze aventi rilievo finanziario n. 23, 32, 96, 97, 116, 12, 154, così come meglio riportate nell'Allegato «A» al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché dei rispettivi esiti in atti della Struttura Commissariale;

2. di inviare copia del presente atto a tutti gli Enti interessati dal procedimento di controllo, nonché al Commissario Delegato;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia* (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

— • —

Allegato A



STRUTTURA COMMISSARIALE
per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012
Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

ESITO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ORDINANZA 22 GIUGNO 2020, N.580.

ENTE/COMUNE BENEFICIARIO		DATA CONTROLLO	SPESA CONTROLLATA (€)							TOTALE SPESA CONTROLLATA (€)	TOTALE SPESA REGOLARE (%)	ESITO CONTROLLO
			Ord. 23/2013 (convenzione con Anci Lombardia)	Ord. 32/2013 (personale a supporto U.T.)	Ord. 97/2015 (traslochi e depositi temp.)	Ord. 116/2015 (MAP e immobili affittati dai Comuni)	Ord. 122/2015 (MAP a privati)	Ord. 96/2015 (supporto tecnico specialistico ai Comuni Ordd.15/16)	Ord. 154/2015 (supporto tecnico specialistico ai Comuni Ord.16)			
1	ANCI Lombardia	21/10/2020	239.000,00							239.000,00	100%	POSITIVO
2	Gonzaga	17/9/2020		68.868,92						68.868,92	100%	POSITIVO
3	Moglia	30/9/2020		102.799,48				5.800,00		108.599,48	100%	POSITIVO
4	Pegognaga	18/9/2020		34.653,26	230,00			5.999,80		40.883,06	100%	POSITIVO
5	Poggio Rusco	5/10/2020		71.460,64						71.460,64	100%	POSITIVO
6	Quingentole	2/10/2020							1.050,00	1.050,00	100%	POSITIVO
7	Quistello	9/10/2020		69.210,38	3.732,00	54.407,00				127.349,38	100%	POSITIVO
8	San Benedetto Po	30/9/2020		34.641,49					1.050,00	35.691,49	100%	POSITIVO
9	San Giacomo delle Segnate	19/10/2020		137.795,24	968,00		33.644,07			172.407,31	100%	POSITIVO
10	San Giovanni del Dosso	13/10/2020							4.200,00	4.200,00	100%	POSITIVO
11	Sermide e Felonica	29/9/2020						8.800,00		8.800,00	100%	POSITIVO
----	-----	-----	Tot. € 239.000,00	Tot. € 519.429,41	Tot. € 4.930,00	Tot. € 54.407,00	Tot. € 33.644,07	Tot. € 20.599,80	Tot. € 6.300,00	Tot. € 878.310,28	100%	-----